



CONSORZIO
ASMEZ

RASSEGNA STAMPA



DEL 31 MARZO 2008

INDICE RASSEGNA STAMPA**DALLE AUTONOMIE.IT**

LA PROCEDURA AUTOMATIZZATA.....	5
---------------------------------	---

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI	6
UN ATLANTE PER CONOSCERE I COMUNI VESUVIANI	7
COMUNICATO RELATIVO AL CONTRIBUTO ERARIALE IVA SERVIZI NON COMMERCIALI.....	8
SPESE SANITARIE DETRAIBILI, ANCHE CON SCONTRINO NON PARLANTE	9
COME FUNZIONERÀ IL TETTO RETRIBUTIVO PER I DIRIGENTI PUBBLICI.....	10
SULL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI.....	11

IL SOLE 24ORE

CELLULARI, ALTOLÀ ALLA CONCESSIONE	12
L'ESENZIONE ICI NON È RETROATTIVA	13
<i>L'ABBUONO DEL PRELIEVO - Innovativo il Dl 203/05 che salva le attività anche lucrative delle chiese: si applica solo dopo l'entrata in vigore</i>	
LA PENSIONE SI «MISURA» ONLINE.....	14
<i>Delibera Covip: con le stime personalizzate aumenterà il numero degli iscritti</i>	
LA MULTA VA ANNULLATA SE IL VIGILE È FUORI SERVIZIO.....	15
CHI CACCIA CON IL DIVIETO PAGA I DANNI	16
<i>LA LEGITTIMAZIONE - L'ente che ha il compito di monitorare il corretto esercizio venatorio può costituirsi parte civile nel procedimento</i>	
I CONTRIBUTI VANNO SOLO ALLE OPERE DELLA LEGGE QUADRO	17
<i>IN COMMISSIONE - I giudici tributari di Parma hanno messo i paletti: niente fondi se i lavori non sono quelli previsti dalla norma</i>	
DOPPIO BINARIO CONTABILE PER IL PATTO DI STABILITÀ	18
<i>La sanzione si misura sullo sfioramento più consistente</i>	
SWAP, ITER SEMPLICE PER L'ESTINZIONE	19
<i>L'INTERPRETAZIONE - La chiusura dei contratti sembra svincolata da obblighi di informazione e di espressa conoscenza da parte del Consiglio</i>	
MENO VINCOLI AI PROFESSIONISTI.....	20
<i>L'IPOTESI - La Funzione pubblica studia soluzioni per aprire agli iscritti agli Ordini gli incarichi nelle «attività tipiche»</i>	
AI CITTADINI ELETTORI OCCORRONO BILANCI OGGETTIVI E GARANTITI	21
<i>QUESTIONE DEMOCRATICA - Il diritto di voto è effettivo se si basa su rendiconti veritieri redatti da figure autorevoli e preparate - LA PROPOSTA - Oltre all'albo, ai responsabili del servizio finanziario bisogna garantire la posizione apicale</i>	
ADDIZIONALI IRPEF IN CRESCITA DELL'11%.....	22
LA VERIFICA CHIUDE LA GARA.....	23
<i>L'esclusione scatta con l'accertamento definitivo dell'irregolarità</i>	
RICORSI AUTONOMI PER LE ASSOCIATE.....	24

GRUPPI TEMPORANEI - L'annullamento di un'aggiudicazione può essere richiesto anche da un solo componente dell'Ati

EQUITALIA, SERVIZI SOLO CON APPALTO.....	25
A MASSA LOMBARDA CARTOGRAFIA IN RETE	26
STABILIZZAZIONI PER CHI ENTRA GRAZIE ALLA RISERVA NEI CONCORSI	27

IL SOLE 24ORE AFFARI E PRIVATI

OPERE PUBBLICHE A RILENTO, RISARCIMENTI DIFFICILI.....	28
--	----

In giudizio si devono provare la colpa dell'ente e il danno subìto

IL SOLE 24ORE DOSSIER

TOSCANA IN PRIMA FILA: AIUTI PER 4,5 MILIONI	29
--	----

ITALIA OGGI

ACQUA, GIÙ I CONSUMI SU LE TARIFFE	30
--	----

Uso ridotto a Livorno e Foggia. E in Italia i prezzi a +11%

LA REPUBBLICA

FISCO-LUMACA, 5 ANNI PER CHIUDERE UNA LITE.....	32
---	----

Arretrato di 600 mila cause e nella metà dei casi vince il contribuente

LA REPUBBLICA BOLOGNA

IL DIFFICILE MESTIERE DEL SINDACO.....	33
--	----

LA REPUBBLICA AFFARI E FINANZA

I 48 RITARDI CHE UCCIDONO L'IMPRESA.....	34
--	----

Dai 15 miliardi per costi burocratici ai 260 giorni per una licenza di costruzione: lo studio di Confartigianato sulle aziende fino a 20 dipendenti presenta alla politica il conto dei troppi "gap" italiani rispetto all'Europa

CORRIERE DELLA SERA

TRACCIARE UNA STRADA? SERVONO 6 ANNI.....	36
---	----

CORRIERE ECONOMIA

QUALI TASSE TAGLIARE.....	37
---------------------------	----

Le scelte di politica fiscale annunciate da destra e sinistra produrrebbero effetti diversi partendo da un principio comune

CORRIERE ECONOMIA MEZZOGIORNO

«IN HOUSE» E SOCIETÀ MISTE.....	39
---------------------------------	----

IL MATTINO

SVEGLIARE LO STATO DAL LUNGO SONNO	40
--	----

IL GIORNALE

ONORE AL MERITO	41
-----------------------	----

IL PROF DEI RECORD: ASSENTE DA SCUOLA PER 709 GIORNI	42
--	----

MA IN GERMANIA SI PUÒ LICENZIARE CHI NON PRODUCE	43
--	----

Il Tribunale federale del lavoro: il dipendente che rende un terzo in meno dei colleghi va allontanato

IL SECOLO XIX

SE L'INDENNITÀ DEI PARLAMENTARI È FUORILEGGE.....	44
---	----

GAZZETTA DEL SUD

MULTATI AL CONTRATTACCO CONTRO I "VIGILI ELETTRONICI"	45
---	----

DALLE AUTONOMIE.IT**IL CONDONO EDILIZIO**

La procedura automatizzata

Dopo la fase di informatizzazione degli archivi catastali, l'aggiornamento e la consultazione delle banche dati e di pubblicità immobiliare avvengono ormai in via telematica. L'arretrato documentale, storicamente accumulatosi negli uffici catastali a seguito, soprattutto, dei due condoni edilizi del 1985 e del 1994, è stato sostanzialmente azze-

rato, con la trattazione di circa 15,5 milioni di pratiche. Ma nonostante i miglioramenti realizzati negli ultimi anni, per la complessità del fenomeno, esistono margini strutturali e ineliminabili d'incoerenza e d'inattendibilità dei dati, che potranno essere ridotti soltanto attraverso innovazioni specifiche o più generali, forse anche normative. A tal proposito il Consorzio

Asmez promuove due giornate di formazione sul "Condono Edilizio - La procedura automatizzata" con l'obiettivo di dare una risposta ai tanti dubbi, di analizzare gli aspetti pratici e burocratici delle istruttorie, mediante la presentazione in aula della procedura automatizzata per l'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi, le procedure di rilascio delle

certificazioni finali di agibilità e abitabilità e i procedimenti finalizzati alla repressione dell'abusivismo edilizio, alla luce della problematica normativa sul condono. Le giornate di formazione si svolgeranno il 16 e il 23 APRILE 2008 presso la sede del Consorzio Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, scala D, 11° piano.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:**MASTER PER ENERGY MANAGER**

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, APRILE/GIUGNO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 <http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/mem2.pdf>

SEMINARIO: LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2008 IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 3 APRILE 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 <http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/flessibile1.doc>

SEMINARIO: RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 8 APRILE 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 <http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/erario.doc>

SEMINARIO: IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E DI FINE RAPPORTO

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 10 APRILE 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 <http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/tfr.doc>

CICLO DI SEMINARI: IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: DALLA GARA ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 14 e 21 APRILE 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 <http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/regattuativo.doc>

SEMINARIO: SANZIONI E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER IL PUBBLICO IMPIEGO

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 17 APRILE 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 <http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/sanzioni.doc>

SEMINARIO: LA CAUSA DI SERVIZIO E L'EQUO INDENNIZZO

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 22 APRILE 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 <http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/equo.doc>

CICLO DI SEMINARI: IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: DALLA GARA ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO

Sant'Eufemia di Lamezia Terme (CZ), 23 APRILE, 8 e 20 MAGGIO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 0968.412104

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/regcal.doc>

SEMINARIO: IL MOBBING NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 7 MAGGIO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04 <http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/mobbing.doc>

NEWS ENTI LOCALI**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta Ufficiale **n. 73 del 27 marzo 2008** presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

- a) il DPR 5 marzo 2008** - Scioglimento del Consiglio comunale di Arzano;
- b) il DPCM 19 marzo 2008** - Dichiarazione di "grande evento" in relazione al Congresso Eucaristico nazionale che si terrà nel mese di settembre 2011, nella diocesi di Ancona - Osimo;
- c) i decreti 28 febbraio 2008** - Assegnazione ed erogazione del 3% per l'anno 2008 della quota statale per i POR e i PON dell'obiettivo convergenza 2007/2013, cofinanziati dal FSE;
- d) il decreto 13 luglio 2007** - Determinazione delle quote delle risorse da attribuire alle Province delle regioni Sicilia e Calabria per interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria esistente;
- e) il decreto 9 novembre 2007** - Criteri e modalità di gestione da parte delle Regioni Sicilia e Calabria per ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria esistente;
- f) la circolare del Dipartimento della funzione pubblica 24 gennaio 2008 n. 1** - Legge Finanziaria 2008, art. commi da 43 a 53, Disciplina degli emolumenti a carico di PA, società pubbliche partecipate e loro controllate e collegate;
- g) i comunicati dell'ARAN** relativi al CCNL dei Segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 e per il biennio economico 2004-2005;
- h) integrazioni al decreto 22 marzo 2006**, programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari;
- i) Presidenza Consiglio Ministri**, avviso di conclusione del procedimento di attribuzione del "Premio Amico di famiglia 2007".

NEWS ENTI LOCALI**MARKETING TERRITORIALE**

Un Atlante per conoscere i Comuni Vesuviani

La valorizzazione del patrimonio architettonico ed ambientale di una zona o di una località rappresenta oggi un punto di arrivo per tutti i progetti di marketing territoriale. Le strategie promozionali pensate a questo proposito hanno messo in campo anche progetti estremamente innovativi e creativi che prevedono, in molti casi, un'azione di sistema in grado di coinvolgere non solo gli operatori del settore ma anche istituzioni, enti e stakeholder che hanno a cuore la crescita culturale ed economica del territorio. Su questa linea di intervento i comuni dell'area del Vesuvio hanno deciso di intraprendere un esperimento interessante che sta coinvolgendo i principali istituti scolastici e che permetterà di pubblicare in breve tempo un "Atlante dei Comuni Vesuviani". Il progetto è promosso dalla società Cercoordine ed è realizzato in collaborazione con la TESS Costa del Vesuvio, società controllata dalla Regione Campania ed attiva in interventi di programmazione strategica per lo sviluppo del territorio vesuviano e regionale. Nell'intervento sono stati coinvolti anche altri enti pubblici che hanno deciso di dare il loro patrocinio, come i comuni di: Gragnano, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco. A questi si aggiungono la Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli, la Provincia di Napoli e l'Ente per le Ville Vesuviane. La pubblicazione permetterà di promuovere la conoscenza del patrimonio architettonico dei comuni vesuviani, nella prospettiva di realizzare un atlante con le più significative esperienze architettoniche ed ambientali presenti nel territorio. La premessa del progetto nasce dalla constatazione che spesso proprio i giovani sentono disaffezione verso i luoghi dove vivono perché non riescono a comprenderne il valore storico e artistico. I luoghi vengono spesso subiti, mentre andrebbero vissuti. L'obiettivo principale dell'atlante infatti consiste proprio nella diffusione della cultura e della tutela del territorio e, per questo, saranno resi protagonisti dell'iniziativa gli alunni del triennio dei Licei Scientifici, gli Istituti d'Arte presenti nel territorio e, in via sperimentale, alcuni alunni delle scuole medie. Gli alunni saranno guidati nell'osservazione del territorio e, con la pittura e la fotografia, proveranno a raccontare come percepiscono gli spazi cittadini. All'atlante cartaceo è stato anche abbinato un sito internet da cui è possibile vedere, in anteprima, i disegni che saranno inseriti sull'atlante. Dal sito sono già visibili i primi disegni che ritraggono i monumenti ed i luoghi che caratterizzano questo territorio. Questi dipinti, scannerizzati ed inseriti nell'album digitale, sono proposti con una descrizione tecnica del lavoro ed affiancati ad una foto del monumento/paesaggio in questione per dare la possibilità, a chi osserva il disegno, di comprendere l'interpretazione degli studenti.

Collegamento di riferimento

www.atlantedeicomunivesuviani.it

NEWS ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Comunicato relativo al contributo erariale IVA servizi non commerciali

A seguito dell'approvazione dell'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che recita: "il comma 3 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, ferma restando la validità delle certificazioni prodotte in precedenza" questo Ministero per la quantificazione delle spettanze relative all'IVA servizi non commerciali per l'anno 2007 prenderà in considerazione l'ultima certificazione prodotta dagli enti locali e riferita al quadriennio 2003/2006. Per quanto attiene le certificazioni da produrre entro il 31 marzo 2008 e riferite al quadriennio 2004/2007 gli enti locali dovranno attestare per tutti e quattro gli anni l'IVA riferita ai servizi non commerciali pagata soltanto per i servizi soggetti a tariffa.

NEWS ENTI LOCALI

FISCO & CITTADINI - A condizione che il contribuente lo integri con un'ulteriore documentazione

Spese sanitarie detraibili, anche con scontrino non parlante

Le spese sanitarie sostenute per acquisto di medicinali nel periodo dal primo luglio al 31 dicembre 2007 potranno essere certificate ai fini della deduzione o detrazione Irpef anche tramite scontrino non parlante o incompleto, a condizione che il contribuente lo integri indicando anche su un foglio a parte il codice fiscale dell'acquirente nonché la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 30/E che fornisce nuovi chiarimenti sulla documentazione necessaria per portare in detrazione o deduzione le spese farmaceutiche. La nuova modalità di certificazione delle spese per medicinali viene adottata per venire incontro alle difficoltà dei contribuenti non in possesso di idonea documentazione, che altrimenti rischiano di non poter usufruire dello sconto Irpef. Viene così risolto il problema determinato dalle difficoltà incontrate in sede di prima applicazione della norma che ha introdotto il cosiddetto scontrino parlante. La circolare ricorda comunque che per la certificazione delle spese sanitarie effettuate a partire dal primo gennaio 2008 sarà indispensabile avere idonea documentazione consistente nella fattura o nello scontrino parlante.

NEWS ENTI LOCALI

Sarà di 289.984 euro lordi l'anno pari allo stipendio del primo presidente della Cassazione

Come funzionerà il tetto retributivo per i dirigenti pubblici

Sono operative le norme sul tetto retributivo ai dirigenti pubblici previsto dalla finanziaria 2008. E' stata infatti pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo la Circolare che chiarisce le disposizioni della Legge finanziaria 2008 (art.3, commi 43-53) sul tetto alle retribuzioni e agli emolumenti a carico delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche. Il tetto è pari a 289.984 euro annui lordi (equivalenti alla retribuzione del primo presidente della Corte di Cassazione). La nuova disciplina stabilita dalla Finanziaria 2008 ha carattere

generale e riguarda "chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano". Sono inclusi nel campo di applicazione della normativa anche i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i

presidenti e i componenti di collegi ed organi di governo e di controllo delle società non quotate e i dirigenti, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro o di incarico conferito dalla pubblica amministrazione, e non può essere superato anche nel caso in cui si abbiano più contratti, ad esempio più consulenze. E' possibile derogare ai nuovi tetti solo in caso « motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni » con una specifica deroga con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le

riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità, riferite sia al personale in regime di diritto pubblico e sia al personale contrattualizzato. Inoltre tutti i contratti di questo tipo di incarichi devono essere resi pubblici con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione interessata.

NEWS ENTI LOCALI

CONTRATTI PUBBLICI

Sull'affidamento diretto del servizio di rifiuti solidi urbani

Il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, con sentenza 6 marzo 2008, n. 213, ha affermato che due elementi devono indefettibilmente e cumulativamente concorrere per legittimare una pubblica amministrazione ad affidare direttamente un servizio ad una Società pubblica: l'esercizio su di essa, da parte degli Enti locali soci, di un controllo analogo a quello esercitato sui loro servizi e la realizzazione, da parte della Società, della quota più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano. Al riguardo, è stato osservato che la libera concorrenza è uno dei principi guida del Trattato dell'Unione Europea, ed è finalizzata a garantire parità di accesso alle commesse pubbliche a tutte le imprese che operano entro i suoi confini. L'obiettivo può essere tuttavia vanificato da particolari situazioni economiche capaci di porre alcune imprese in una condizione di privilegio o comunque di favore: ciò si

verifica senz'altro quando un operatore usufruisce di un aiuto di Stato, sia nella forma tradizionale della provvidenza economica che riduce o copre totalmente i costi della sua attività, sia mediante la garanzia di una posizione di mercato avvantaggiata rispetto alle altre imprese. Per questo le azioni comunitarie tendono da un lato ad assimilare il più possibile la Società partecipata all'amministrazione controllante e dall'altro a preservare il mercato privato dall'elemento di disturbo rappresentato dall'ingresso di tale tipologia di impresa: lo scopo è perseguito applicando il principio del "controllo analogo" e il requisito della "attività prevalente", vale a dire della tendenziale esclusività dell'attività economica a favore dell'azionista. La giurisprudenza comunitaria, ad ogni modo, ammette che un'autorità pubblica che sia amministrazione aggiudicatrice possa assolvere i compiti istituzionali e realizzare gli interessi pubblici ad essa

affidati mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a ricorrere ad entità esterne estranee alle proprie strutture e ai propri servizi. Non è, dunque, vietato all'amministrazione sottrarre al mercato attività in relazione alle quali ritenga di dover provvedere direttamente con la propria organizzazione. Nel nostro ordinamento, la materia controversa è regolata dall'art. 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 267/2000 che permette l'affidamento diretto – senza gara pubblica – della gestione di servizi pubblici locali a "società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano". La disposizione si allinea ai principi comunitari diffusamente

illustrati, e la sua introduzione è conseguita ad una procedura d'infrazione nei confronti della Repubblica italiana, avviata dalla Commissione europea nel novembre 2000. Come si evince dalla formulazione letterale della norma – che individua alternativamente l'Ente o gli Enti pubblici "... titolari del capitale sociale" – in linea generale non vi sono ostacoli a ritenere ammissibile che una pluralità di Enti locali proceda all'affidamento diretto di un dato servizio ad una Società di capitali partecipata soltanto da essi, per quote commisurate all'interesse di cui ciascuno è titolare. E' tuttavia indispensabile la sussistenza della condizione del controllo analogo, riferito alla capacità di influenzare la gestione della Società nel suo complesso e che deve essere accertato caso per caso con riguardo agli elementi che caratterizzano i soggetti interessati.

TAR Brescia, Sentenza 06/03/2008, n. 213

CTP - Manca il presupposto per la tassa

Cellulari, altolà alla concessione

A partire dal 16 settembre 2003, data di entrata in vigore del Dlgs 259/03 che riporta il nuovo Codice delle comunicazioni, non è più dovuta all'Erario la tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile in abbonamento. Questa la decisione della Commissione tributaria provinciale di Perugia che, con la sentenza 222/07, ha accolto il ricorso presentato da un Comune umbro. Proprio dagli **enti locali**, in effetti, trae le mosse l'intera vicenda. Negli ultimi anni più di mille Comuni (oltre cento nella sola Umbria) sono stati oggetto di accertamento da parte del Fisco; l'obbligo di pagamento della tassa è stato sistematicamente motivato come segue: - il servizio radiomobile pubblico che consente agli abbonati di utilizzare il telefono cellulare è regolato dal Dm 33/90, il cui articolo 3 impone ai gestori del servizio il «rila-

scio all'utente di un documento che attesta la sua condizione di abbonato al servizio; tale documento sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio»; - l'articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 641/72 prevede la corresponsione della tassa di concessione governativa per la «licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318, Dpr 29/03/73, n.156/73)». Oggetto della tassazione sarebbe dunque il contratto d'abbonamento: in quanto sostitutivo della licenza, esso verrebbe ad assumere lo stesso carattere autorizzatorio previsto dal Dpr 156/73 per la licenza. Il fatto è che l'articolo 318 del Dpr 156/73 non è più in vigore, essendo stato abrogato dall'articolo 218 del nuovo Codice delle comunicazioni (Dlgs 259/03). L'abrogazione, pe-

raltro, risponde a un principio cardine del nuovo Codice, quello per cui (articolo 3) «la fornitura di (...) servizi di comunicazione elettrica, che è di preminente interesse generale, è libera». Se dunque è libera - e non necessita di autorizzazione alcuna - la fornitura del servizio all'utente finale, resta l'obbligo di un'autorizzazione generale in capo al (solo) gestore del servizio, senza peraltro che ciò venga a compromettere in alcun modo il carattere bilaterale, e non autorizzatorio, del contratto di abbonamento. Nella controversia l'amministrazione fiscale si è difesa eccependo che il Dlgs 259/03 ha soltanto introdotto il libero mercato per l'attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica. La Ctp sembra aver fatto proprio tale assunto, giungendo peraltro a conclusioni diverse: con il venir meno del regime concessorio, e con la conse-

guente abrogazione dell'articolo 318 del Dpr 156/73, è venuto a mancare il presupposto stesso della tassazione del contratto di abbonamento, al quale non si rende dunque più applicabile la fattispecie impositiva di cui al n. 21 della tariffa di concessione governativa. Va rilevato, da ultimo, che il collegamento tra presupposto impositivo e la concreta fattispecie di tassazione è stato recentemente ribadito dalla stessa amministrazione finanziaria: secondo la Rm 44/08 la tassa di concessione governativa va corrisposta laddove vi sia la necessità di un'autorizzazione/licenza per l'esercizio di determinate attività. Situazione questa che, come sopra osservato, non si riscontra nel caso degli abbonamenti di telefonia mobile.

Alessandro Garzon

CTP - Beni degli enti non commerciali

L'esenzione Ici non è retroattiva

L'ABBUONO DEL PRELIEVO - Innovativo il Dl 203/05 che salva le attività anche lucrative delle chiese: si applica solo dopo l'entrata in vigore

Non è retroattiva l'esenzione Ici sugli immobili degli enti non commerciali a prescindere dalla natura eventualmente lucrativa, benché non esclusiva, delle attività svolte in essi. Lo ha stabilito la Ctr di Napoli, Sezione staccata di Salerno, con la sentenza n. 206/9/07. La pronuncia può costituire l'ennesima doccia fredda per gli enti religiosi, dopo che, nel 2006, Bruxelles aveva ritenuto un aiuto di Stato l'estensione dell'esenzione Ici anche agli immobili di tali enti che ospitano attività commerciali, costringendo il nostro Paese a una repentina modifica della primitiva apertura disposta dal Dl n. 203/05. **Il progresso** - L'articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs n. 504/92 dispone l'esenzione Ici per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Gli enti religiosi, tra gli altri, hanno

a lungo usufruito di tale norma per sgravare dall'imposta non solo gli immobili destinati alle attività di culto, ma anche quelli in cui venivano poste in essere le ulteriori attività svolte. Solo nel 2004, un filone della giurisprudenza di legittimità cominciò a porre il problema se l'esenzione Ici spettasse a prescindere o meno dal fine lucrativo delle attività esperite. La natura di «ente non commerciale» del proprietario degli immobili, derivante dal richiamo all'articolo 87 del Tuir, lasciava intendere, secondo tale filone, che non poteva riconoscersi agli stessi l'esenzione quando le attività indicate nel Dlgs n. 504/92 fossero svolte con intenti commerciali. Di qui l'intervento dell'Esecutivo che, con il richiamato articolo 7, comma 2-bis del Dl 203/05, stabiliva che ai fini dell'esenzione Ici non rilevava l'eventuale commercialità della modalità di svolgimento dell'attività. Quest'ultima norma, però, è stata

contestata dalla Commissione europea, per la sua presunta natura di aiuto di Stato. In effetti, considerato che gli enti non commerciali rappresentano comunque delle imprese, riconoscere solo agli stessi un'esenzione costituirebbe una distorsione della concorrenza e del mercato. Pertanto, è stato necessario che il legislatore intervenisse con l'articolo 39 del Dl n. 223/06, precisando che l'esenzione è applicabile agli immobili nei quali gli enti non commerciali svolgono le attività sopra elencate in maniera non esclusivamente commerciale. **Le conseguenze** - In più contenziosi si sta sostenendo che quella dettata dall'articolo 7, comma 2 bis, del Dl 203/05 costituisca l'interpretazione autentica di quanto il legislatore ha stabilito con l'articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs n. 504/92. La differenza, in termini di conseguenze, non è di scarsa entità. Se, infatti, quella contenuta nella norma del 2005 rappresentasse

veramente l'interpretazione autentica del decreto del 1992, chi ha eventualmente pagato l'imposta fino a tutto il 2005 sugli immobili in discussione sarebbe legittimato a chiedere la ripetizione del tributo. Diversamente, invece, la più ampia esenzione regolerebbe solo l'imposizione successiva all'entrata in vigore del Dl n. 203/05. La Commissione campana, dal canto suo, ha rigettato l'ipotesi di applicazione retroattiva della nuova norma. La norma originaria è oggettivamente chiara nel delimitare l'esenzione ai soli casi di attività di pubblico interesse svolte senza fine di lucro. Questa chiarezza fa sì che la norma non necessitasse di alcuna ulteriore interpretazione autentica, con la conseguenza che quanto disposto dal Dl n. 203/05 va inteso con il valore di norma innovativa, per questo applicabile solo successivamente alla sua entrata in vigore.

Alessandro Sacrestano

PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Per i Fondi obbligatorio da luglio il motore di ricerca che fornisce in anticipo i conteggi

La pensione si «misura» online

Delibera Covip: con le stime personalizzate aumenterà il numero degli iscritti

La misura della pensione "personalizzata" sarà presto online. Conoscere in anticipo le future prestazioni pensionistiche è una delle novità di cui clan' luglio potrà godere chi aderisce ai fondi di previdenza complementare. Verrà così soddisfatta quella che è avvertita come una delle maggiori priorità per rendere ancora più ampio il ricorso a queste forme di accantonamento: essere al corrente con precisione di quale sarà la propria pensione complementare. L'altra urgenza appare invece quella di coinvolgere maggiormente i lavoratori autonomi e dipendenti nelle decisioni sul loro futuro. Così, per esempio, sulla base della stima telematica si potrà decidere di modificare "in corsa" le proprie scelte quanto ai livelli di contribuzione e ai profili di investimento relativi al piano pensionistico individuato. Opzioni che già coinvolgono, tra lavoratori e operatori, un vero e proprio esercito di interessati, destinato comunque a crescere. **La Covip** - Sono oltre 600 i fondi pensione istituiti e attivi nel nostro Paese. Per compren-

dere l'estensione "operativa" del fenomeno si può osservare come i soli consulenti del lavoro, 22mila sparsi sul territorio, gestiscono un milione di aziende e circa 7 milioni di rapporti di lavoro. Sebbene la previdenza complementare rappresenti oramai una realtà indiscutibile per garantire adeguatezza ai futuri livelli pensionistici, sono ancora numerosi i nodi che richiedono rapide risoluzioni. Sono molti gli interventi recenti della Covip, la commissione di vigilanza, sui fondi pensione, volti a conferire piena efficienza al sistema. Tra questi, con la delibera del 31 gennaio scorso si è previsto che entro giugno 2008 tutte le forme pensionistiche rendano disponibile al pubblico sul web un motore di calcolo che stimerà la pensione integrativa di ciascuno. Un passo fondamentale, sia pure tra molte difficoltà, per dare trasparenza alle dinamiche pensionistiche anche del singolo lavoratore.

Motore di calcolo - Per dare risposta all'esigenza di maggiore consapevolezza negli utenti del fondi, la Covip ha progettato un cammino a marce forzate di

modo da dotare tutte le gestioni di uno strumento di stima della pensione complementare. In particolare, per le gestioni di previdenza che già utilizzano motori di calcolo implementati sul web, la delibera del 31 gennaio ha stabilito che dovranno essere adeguati ai nuovi parametri (salvo danno già stime meno favorevoli di quelle indicate dalla Covip), entro maggio 2008. Entro fine giugno, invece, tutte le forme pensionistiche complementari devono comunque rendere disponibile al pubblico questo strumento informativo per sviluppare il cosiddetto Progetto semplificativo. Così, per aiutare la decisione in fase di adesione, al momento dell'iscrizione a una gestione si riceverà, oltre alla nota informativa, una stima standardizzata della pensione integrativa. In seguito, tutti gli iscritti riceveranno periodicamente una stima personalizzata che terrà conto del piano previdenziale prescelto. **I parametri** - La previsione di un motore di calcolo, come altre soluzioni già adottate dall'ente di vigilanza per favorire tra-

sparenza del sistema e libertà di scelta dei lavoratori, vuole che si tenga conto della probabile evoluzione della posizione individuale dell'iscritto. Per la costruzione del Progetto, i fondi dovranno prendere in considerazione le informazioni relative al lavoratore, i dati propri della forma pensionistica complementare prescelta e altri parametri definiti dalla stessa Covip. Tra i primi, l'età dell'iscritto, il sesso e la misura della contribuzione. Tra i parametri peculiari del fondo, i costi connessi alla partecipazione nella fase di accumulo e gli ulteriori. Infine, tra le variabili stabilite dalla Commissione di vigilanza, l'atteso tasso di crescita della contribuzione e della retribuzione (la cui misura tiene conto di un tasso reale di rivalutazione pari all'1%); il tasso annuo atteso di inflazione (posto pari al 2%); il tasso di rendimento della gestione, l'età prevista di pensionamento e le basi tecniche di calcolo (ad esempio demografiche, finanziarie, di conversione della posizione individuale in rendita).

Mauro Parisi

CODICE DELLA STRADA - L'agente non indossava neanche l'uniforme

La multa va annullata se il vigile è fuori servizio

Va annullato, in materia di circolazione stradale, il verbale di contestazione redatto dalla polizia municipale per violazione del Codice della strada, se la presunta violazione è accertata da un agente in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza. Secondo la Cassazione (sentenza 5771/08), infatti, gli agenti in questione possono legittimamente contestare le infrazioni soltanto nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e a condizione che siano effettivamente in servizio. Nel caso di specie, una donna si era vista notificare un verbale di opposizione redatto dalla locale polizia municipale, poi annullato grazie alla sentenza del giudice di pace, sul presupposto che l'agente accertatore si trovava a bordo della propria autovettura in abiti borghesi e, pertanto, non avrebbe rivestito in tale

frangente la qualifica di agente. Per il giudice di merito, in particolare, la contravvenzione era stata elevata in violazione di specifiche norme di legge. Infatti: a) a norma dell'articolo 183 del regolamento del Codice, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale, quando operano sulla strada, devono essere visibili a distanza mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme; b) ai sensi dell'articolo 1 della legge 65/86, i Comuni sono obbligati ad adottare un regolamento comunale del servizio di polizia municipale che contenga disposizioni intese a stabilire che le attività vengano svolte in uniforme o in abito civile solo se necessario per l'espletamento del servizio e previa autorizzazione. La Suprema

Corte, rigettando il ricorso, ha confermato l'annullamento del verbale. Da un lato, infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, della legge 689/81 e 1 della legge 65/86, gli agenti e ufficiali di polizia municipale, «in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio»; dall'altro, ai sensi dell'articolo 57 del Cpp, fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria rientrano anche «le guardie dei comuni», con competenza «nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza». Ebbene, proprio ai sensi della norma

da ultimo citata, gli ermellini hanno chiarito (come già in passato, sentenza n. 5538/01), che gli appartenenti alla polizia municipale «hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri eccetera), i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. Il riconoscimento di tale qualifica è quindi subordinata alla limitazione spaziale che i detti agenti si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e alla condizione che siano effettivamente in servizio».

Paolo Russo

CASSAZIONE PENALE - Indennizzo alla Provincia per il vulnus all'immagine

Chi caccia con il divieto paga i danni

LA LEGITTIMAZIONE - *L'ente che ha il compito di monitorare il corretto esercizio venatorio può costituirsi parte civile nel procedimento*

Chi caccia in violazione di un divieto non solo commette reato, ma rischia ora di pagare anche i danni all'immagine dell'ente territoriale che si è costituito parte civile nel processo. Secondo la sentenza 11752/08 della terza sezione penale della Cassazione (scritta dal giudice Marmo) la violazione del divieto di cacciare con mezzi vietati è «idonea a cagionare un danno all'immagine della Provincia», cui compete il dovere di assicurare il corretto esercizio dell'attività venatoria. E tutto ciò a prescindere dall'eventuale danneggiamento agli animali. La vicenda si è svolta

nella provincia di Arezzo e ha visto come protagonista il titolare di una proprietà che, questi i motivi addotti a sua difesa, aveva piazzato delle esche nelle zone limitrofe per tenere i cinghiali lontano dalla propria abitazione. La polizia provinciale, però, lo aveva colto a bordo della propria automobile con una carabina caricata e con il silenziatore inserito. Circostanze, queste, che avrebbero invece dimostrato la volontà di offendere gli animali anziché di difendere la proprietà da questi ultimi. La Cassazione ha riconosciuto che la ricostruzione operata dai giudici di merito fosse invece logica e

coerente con una condotta illecita. In particolare l'attività di «pattugliamento», con l'automobile che procede lentamente intorno alle zone di «pasturazione», dove cioè erano posizionate le esche, risulta rispondere alla tipica tecnica di caccia. Confermata, peraltro, dal fucile carico e armato di silenziatore. Tutto ciò dimostrando l'evidente propensione all'abbattimento di animali. E qui emerge un altro punto significativo della sentenza: vale a dire la configurabilità del reato, e la conseguente condanna a rifondere i danni all'immagine della Provincia, anche senza il concreto danneg-

giamento di prede. La Cassazione ha infatti aggiornato un proprio precedente (la sentenza era la n. 35868 del 2002) specificandone meglio i contorni. Allora si affermò che la violazione del divieto di cacciare con mezzi vietati comporta danno all'immagine della Provincia cui compete il dovere di assicurare il corretto esercizio della caccia. Tale danno, aggiunge oggi la Cassazione penale, sussiste a prescindere dal danneggiamento specifico di animali o dall'uso di armi.

N. T.

CONSORZI DI BONIFICA - Limitazioni**I contributi vanno solo alle opere della legge quadro**

IN COMMISSIONE - I giudici tributari di Parma hanno messo i paletti: niente fondi se i lavori non sono quelli previsti dalla norma

Per i consorzi di bonifica, i contributi sono obbligatori solo per le opere previste dalla legge quadro del settore. La Commissione tributaria regionale di Bologna - sezione staccata di Parma - con ben nove distinte sentenze, ha affermato un principio di grande importanza in tema di contributi consortili, e cioè che solo le opere di bonifica che rientrano espressamente fra quelle previste dalla legge quadro del settore (Rd 215/33), e non tutti i lavori effettuati da un consorzio di bonifica, gravano per la contribuzione sui consorziati (si vedano, in particolare, le sentenze n. 114, 115 e 116/2007 della Commissione). Il ragionamento dei giudici è semplice quanto efficace e prende avvio dalla definizione che l'articolo 1 del Rd 215/33 dà delle opere di bonifica. Secondo questa norma, possono definirsi tali solo le opere che «si compiono in base a un piano generale di lavori e di attività coordinate, con

rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo». Poiché il Rd 215/33 costituisce la legge fondamentale della materia, e - soprattutto - la sola che regola la contribuzione, l'imposizione consortile è - affermano i giudici della Commissione - da ritenersi legittima solo con riferimento alle opere in tale normativa espressamente indicate. In particolare la Commissione, pur senza negare utilità a opere non di bonifica realizzate da un consorzio di bonifica (anziché dalla Regione o, se del caso, da altro ente), e pur

riconoscendo che un Consorzio, nell'ambito della cooperazione fra enti pubblici o in virtù di particolari disposizioni di legge, può benissimo realizzare opere di competenza degli enti territoriali, sottolinea che il costo di dette opere non può ricadere sui singoli consorziati, ma deve gravare sulla "fiscaltà generale". Ciò, sempre tenendo in considerazione il fatto - precisa ancora la Commissione tributaria - che, anche con riferimento alle opere che rientrano tra quelle di cui all'articolo 1 precitato, occorre comunque verificare se queste apportino ai contribuenti quel beneficio diretto, specifico, concreto e "incrementativo" del valore dei loro immobili, senza il quale l'imposizione consortile - come precisato dalle sezioni unite della Cassazione (sentenze 8957/96 e 8960/96) - non può trovare giustificazione. Non rileva infatti - ha stabilito la Cassazione - il beneficio complessivo che

deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica destinate a fini di interesse generale, né tantomeno il miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'aria: ciò che importa, invece, è l'incremento di valore dello specifico immobile assoggettato a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica. Insomma, per la Commissione regionale un consorzio di bonifica può imporre contributi solo per le "vere" opere di bonifica, per quelle cioè specificamente individuate dalla normativa del 1933. Verificare, invece, se i lavori di bonifica apportino all'immobile oggetto di imposizione un beneficio diretto oppure interessino, genericamente, il territorio dove l'immobile è sito, senza che questo ne tragga un effettivo vantaggio, è un'operazione successiva e meramente eventuale.

Antonio Nucera

FINANZIARIA - I recuperi sul 2007 non modificano il rispetto dei vincoli di quest'anno

Doppio binario contabile per il Patto di stabilità

La sanzione si misura sullo sfioramento più consistente

Con il via libera in Conferenza Stato-Città di mercoledì scorso degli ultimi tasselli mancanti, si delinea in modo definitivo il quadro normativo che regola il Patto di stabilità 2008. Per la verità, manca ancora il decreto relativo al monitoraggio trimestrale dei saldi, ma le attese si concentravano sui provvedimenti attuativi del sistema sanzionatorio introdotto con la Finanziaria 2007. Il decreto sulla determinazione degli obiettivi e il regolamento sull'automatismo tributario hanno dato vita a un lungo braccio di ferro tra il ministero dell'Economia e le associazioni degli enti che si è concluso con una mediazione che soddisfa tutti. I punti di maggiore interesse dei due decreti riguardano l'entità dello sfioramento, le modalità di recupero dello stesso e la gestione del bilancio 2008, che deve consentire sia il recupero del differenziale negativo registrato nel corso del 2007, sia i flussi necessari al rispetto del saldo programmatico imposto dalla Finanziaria 2008. Fino a oggi, non era chiaro quale dei due obiettivi stabiliti per il 2007 dovesse essere recu-

perato, visto che, da quest'anno, la maggior parte degli enti locali devono raggiungere l'obiettivo attraverso il meccanismo della competenza ibrida. Il dubbio sorgeva dalla considerazione che l'aggregato di competenza della parte in conto capitale non è più rilevante ai fini del saldo. Il decreto che determina gli obiettivi programmatici risolve la questione stabilendo che, in caso di adozione del criterio della competenza mista, l'obiettivo programmatico per il 2008 è aumentato del maggiore fra i due importi degli scostamenti in termini di competenza e di cassa registrati l'anno precedente. Soluzione positiva è stata data alle modalità di recupero dello sfioramento. Se da un lato, tale differenziale si aggiunge all'obiettivo programmatico per il 2008, determinando la manovra complessiva di bilancio, dall'altro tale aggiunta, specificata negli appositi prospetti che definiscono gli obiettivi allegati al decreto, non incide sul rispetto del Patto. Il bilancio 2008, infatti, deve essere idealmente distinto per consentire il rispetto di due risultati. Uno, derivante

dagli obblighi del rispetto del Patto per il 2008, l'altro derivante dal recupero della differenza tra saldo programmatico e saldo reale del 2007. In quest'ottica va letta la condizione secondo cui, pur contemplati nel bilancio di previsione, gli effetti finanziari delle misure di riassorbimento adottate dall'ente inadempiente e delle misure di automatismo fiscale non sono computati per il raggiungimento degli attuali obiettivi programmatici. Gli effetti finanziari prodotti dai provvedimenti che si intendono adottare, ovviamente, sono contemplati nel bilancio di previsione ma, ai fini della determinazione del saldo utile per il Patto 2008, non vanno conteggiati. Altrettanto deve essere fatto per gli effetti del maggior gettito derivante dall'incremento dell'addizionale Irpef, se l'ente «non virtuoso» non risponde alla diffida del presidente del Consiglio o adotta provvedimenti insufficienti per il recupero del differenziale. In tal caso l'ente dovrà avere l'accortezza di finanziare con tale maggiori entrate aggregati di spesa non rilevanti ai fini del Patto di stabilità, per evitare un pregiu-

dizio nel rispetto degli obiettivi programmatici. In sintesi, se è vero che esiste un obbligo di recupero dello sfioramento registrato nel corso del 2007, l'eventuale mancata attuazione dei provvedimenti indicati non incide sul rispetto del patto per l'anno in corso. Analogamente, i provvedimenti adottati, non possono essere computati due volte: una per il recupero e l'altra per determinare il saldo programmatico 2008. A tale scopo sono stati elaborati quattro prospetti (due per la competenza e due per la cassa) allegati al regolamento dell'automatismo tributario nel quale vanno indicati i provvedimenti che gli enti intendono adottare per recuperare lo sfioramento dell'esercizio precedente. Se l'individuazione delle azioni è relativamente semplice per la competenza (incremento di aliquote e tariffe, alienazioni, riduzione di spese, eccetera), per la cassa i provvedimenti da adottare sono di più difficile individuazione.

Nicola Tommasi

Procedure distinte dalle rinegoziazioni

Swap, iter semplice per l'estinzione

L'INTERPRETAZIONE - La chiusura dei contratti sembra svincolata da obblighi di informazione e di espressa conoscenza da parte del Consiglio

La rinegoziazione degli swap da parte degli enti locali entra nel cono di attenzione della Corte dei conti. Le Linee guida sui preventivi 2008, appena diffuse propongono quesiti specifici sul tema, chiedendo ai revisori di illustrare le ragioni che hanno portato alla "ristrutturazione" del contratto. Ma l'argomento era stato affrontato dalla magistratura contabile anche nelle scorse settimane, ad esempio nella delibera 19/2008 della sezione regionale di controllo lombarda, in cui si sostiene che la rinegoziazione e la conseguente stipula di un nuovo accordo sono atti di competenza del consiglio comunale. Secondo la Corte, la rinegoziazione non è una semplice modifica di condizioni contrattuali, ma genera un nuovo negozio giuridico. È quindi indispensabile non solo redigere il contratto secondo le indicazioni che verranno fornite dal Mef, ma anche inserire la dichiarazione di scienza da parte dell'ente locale, che deve certificare la propria condizione di operatore qualificato (articolo 1, commi 382-383 della legge 244/2007). Se, dunque, la conclusione di un primo contratto comporta da parte del Consiglio una valutazione sulla convenienza economico-finanziaria, anche la rinegoziazione necessita del medesimo regime autorizzatorio. E a nulla rileva, così sembra desumersi dalla deliberazione della Corte, l'eventuale previsione contrattuale mediante la quale le parti possono aver pattuito la possibilità di modificare o estinguere il negozio originario. Il consiglio co-

munale è pertanto tenuto, nell'ambito della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, a esprimere le proprie valutazioni sulle rinnovate condizioni di mercato ed ai conseguenti interventi. Né appare possibile distinguere tra costituzione di un rapporto giuridico e modifica dei suoi elementi contrattuali, in quanto «in mancanza di specificazioni legislative, una variazione ... altro non rappresenta che una nuova determinazione...» (sentenza Consiglio di Stato, n. 832/05 in cui viene riconosciuta la piena competenza consiliare anche sulle dimissioni societarie di modesta entità). Se, dunque, risulta chiarita la competenza consiliare all'adozione di atti che modificano o estinguono gli effetti giuridici di contratti derivati, non altret-

tanto palese risulta l'applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge 244/07 alle fattispecie in esame. In particolare, mal si comprende quale dovrebbe essere il contenuto della dichiarazione di scienza da parte dell'ente in caso di estinzione anticipata di un contratto di swap. Un orientamento dubitativo in tal senso sembrerebbe emergere anche da alcune interpretazioni ministeriali, secondo cui l'efficacia dell'estinzione anticipata di un derivato, non configurando ipotesi di novazione contrattuale come la rinegoziazione, non sarebbe subordinata al rispetto degli obblighi di trasparenza contrattuale e di conoscenza espressa del consiglio.

Anna Guiducci

CONSULENZE - Figure bloccate per la laurea specialistica

Meno vincoli ai professionisti

L'IPOTESI - La Funzione pubblica studia soluzioni per aprire agli iscritti agli Ordini gli incarichi nelle «attività tipiche»

I recenti chiarimenti della Funzione pubblica non sono bastati a dirimere i dubbi circa il requisito della «comprovata specializzazione universitaria» richiesto per gli incarichi di collaborazione nella Pa. L'Uppa, l'ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni diretto da Francesco Verbaro, con la circolare 2/2007 ha chiarito che tale requisito va interpretato nel senso del possesso della «laurea magistrale o del titolo equivalente attinente l'oggetto dell'incarico», senza però escludere «percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale». Una definizione che lascia dei margini di manovra ma non ancora

sufficiente a fare rientrare tout court nelle file dei consulenti degli enti ragionieri, geometri ed esperti di contributi e buste paga, tutti professionisti iscritti ad un albo ma non necessariamente con la laurea in tasca. Del resto, non ha giovato a chiarire il quadro il concomitante pronunciamento della sezione di controllo della Corte dei conti Lombardia che, con la deliberazione n. 37/08, ha ridato fiato alla superata distinzione tra collaborazioni «alte», per le quali sarebbe necessaria la laurea, e co.co.co. «semplici» che invece sarebbero fuori dai vincoli della legge 244/07. Una presa di posizione che ha creato incertezza negli enti e ha preoccupato la Funzione pubblica, che teme il rischio di un cedimento generale sulla norma. L'ordine dei consu-

lenti del lavoro ha preso posizione operando una distinzione fra attività di consulenza vere e proprie, alle quali si applicherebbero i vincoli della finanziaria, e «prestazioni di servizi», quelle dei propri iscritti, che invece ne sarebbero fuori. Esentate, dunque, dalla disciplina restrittiva tutte le «prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per legge». Il problema dell'affidabilità e della competenza, poi, sarebbe risolto a monte dall'iscrizione a un albo professionale, sufficiente di per sé a garantire un livello di preparazione equivalente a quello richiesto dall'articolo 3, comma 76, della legge 244/07. Anche se la norma è chiara nel richiedere la laurea, la Funzione pubblica - ancora una volta chiamata

a un ruolo di supplenza rispetto al Parlamento - sta cercando una soluzione che consenta di aprire a determinate categorie di soggetti meritevoli senza però mettere in crisi il concetto di alta professionalità per l'utilizzo delle co.co.co. La soluzione allo studio è quella di aprire un varco agli iscritti ad un albo professionale - anche se privi di laurea - con un minimo di anzianità di 2 anni e unicamente per le «attività tipiche». In questo caso ragionieri, geometri e consulenti del lavoro potrebbero nuovamente essere beneficiari di consulenze da parte dei Comuni, solo per i compiti per i quali è richiesta l'iscrizione all'ordine professionale.

Francesco Siaci

ANALISI**Ai cittadini elettori occorrono bilanci oggettivi e garantiti**

QUESTIONE DEMOCRATICA - Il diritto di voto è effettivo se si basa su rendiconti veritieri redatti da figure autorevoli e preparate - LA PROPOSTA - Oltre all'albo, ai responsabili del servizio finanziario bisogna garantire la posizione apicale

Nel riprendere un argomento che si è affrontato di recente si corre il rischio di essere ripetitivi. Però ne vale la pena se si pensa che il tema sia essenziale per il buon funzionamento delle autonomie locali, e quindi per la qualità dei servizi che da queste ci attendiamo o, meglio, abbiamo il diritto di ricevere. Termini quali accountability, regolarità amministrativa e contabile, informazione veritiera e corretta, possono sembrare elementi aridamente tecnici. Eppure non è così, sono questioni che vanno a incidere nel profondo di un sistema Paese, nella sua capacità competitiva, nel diritto alla qualità dei servizi e perfino nel contenuto di democrazia. Senza un «rendere conto» oggettivo e veritiero da parte degli amministratori, infatti, non è possibile esprimere un giudizio consapevole, e quindi l'esercizio del diritto al voto perde il suo significato di espressione libera e razionale sul-

l'operato di una classe dirigente e diventa un mero atto di fede (o di rassegnazione). Non è quello che ci si aspetta da un Paese civile. Certo, non tutto dipende dalla veridicità dei bilanci pubblici ma, senza dubbio, avere una informazione contabile di scarsa qualità e spesso fantaziosamente realizzata rappresenta un serio ostacolo al buon funzionamento, civile e non solo tecnico, di una Nazione. Vale per lo Stato centrale ed è lo stesso per le Regioni, per le Province e per i Comuni e per tutte le altre pubbliche amministrazioni. Da qui la necessità di un sistema dei controlli che funzioni e che restituisca dignità e credibilità alla nostra pubblica amministrazione. Indubbiamente sono stati fatti importanti passi avanti in questo senso, grazie soprattutto alle intuizioni ed alla determinazione di Francesco Staderini che, da presidente della Corte dei conti, ha impresso ai controlli collaborativi una evoluzione notevole. L'obietti-

vo di una informativa di qualità è però ancora lontano. E, certo, non si può pensare di eludere il tema, centrale, della qualità e della autonomia dei responsabili dei servizi finanziari. Quando questo ruolo è esercitato in modo inefficace o, peggio ancora, in modo subalterno rispetto agli amministratori (pro-tempore, aggiungerebbe Staderini) il sistema dei controlli nel suo complesso non può funzionare. Può fare pressione la Corte dei conti, così come l'organo di revisione, ma tutto rischia di essere inutile o si rivelerà, nei migliori dei casi, tardivo. È dunque necessario prendere di petto la questione. Servono autonomia e professionalità e quindi una figura più prossima a quella del Ragioniere dello Stato, piuttosto che al semplice contabile. Per garantire l'autonomia (o meglio per favorirla), occorre assicurare al responsabile dei servizi finanziari la propria apicalità; sembra impossibile ma in molti casi

non è così. Ma qual è il senso di un ordinamento che non tutela la figura a cui affida il massimo delle responsabilità? Occorre una norma chiara, visto che la sensibilità degli amministratori a volte non va in questa direzione e li porta perfino ad attribuire l'interim a soggetti improbabili. Anche per questo occorre che chi voglia ambire alla responsabilità dei servizi finanziari sia in grado di dimostrare di avere quell'insieme di cognizioni tecniche che lo rendono idoneo all'esercizio del ruolo. L'incompetente è manovrabile, e non di rado viene preferito a chi fa seriamente il proprio lavoro. Da qui la necessità di un registro o di un albo che certifichi il possesso e il mantenimento delle competenze necessarie. Non si pensi al solito carrozzone, però, di cui siamo tutti stufi. Mi pare, da cittadino, che queste cose si possano pretendere.

Stefano Pozzoli

OSSERVATORIO FISCALE - Una delibera su cinque riporta inasprimenti

Addizionali Irpef in crescita dell'11%

Alla vigilia della proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci preventivi 2008, che è slittata al 31 maggio prossimo, la corsa dei Comuni alle deliberazioni fiscali aveva subito una forte accelerazione, aumentando decisamente il numero degli enti che hanno trasmesso al dipartimento per le Politiche fiscali le proprie scelte sul 2008. Al 27 marzo scorso le deliberazioni arrivate al dipartimento erano 1.409, quasi tutte (1.397) contenenti un'aliquota positiva. Rispetto all'anno scorso, in questo primo campione dalle dimensioni significative, il 19,6% delle amministrazioni locali ha scelto la strada dell'inasprimento fiscale, con un incremento di aliquota medio, in questi Comuni, dell'86,6 per cento. Spalmato su tutti i Comuni che hanno trasmesso le deliberazioni, l'inasprimento è invece dell'11,6 per cento. È comunque presto per tracciare un bilancio definitivo, perché la proroga dei termini per i bilanci allungherà i tempi anche delle deliberazioni.

CONTRIBUTI - Il Consiglio di Stato estende alle forniture di servizi quanto previsto per i lavori pubblici

La verifica chiude la gara

L'esclusione scatta con l'accertamento definitivo dell'irregolarità

In tema di affidamenti pubblici, l'irregolarità contributiva non può determinare l'esclusione dalla gara d'appalto fintanto che non sia stata definitivamente accertata. Così ha disposto la sezione VI del Consiglio di Stato con la sentenza 716/08 ribaltando quanto deciso in prima istanza. Nel caso di specie, il Tar Sardegna aveva infatti accolto il ricorso con il quale una Ati (Associazione temporanea di imprese) aveva impugnato l'aggiudicazione di un appalto di servizi, invocando a giustificazione della richiesta di esclusione il mancato requisito della regolarità contributiva in capo alla prima classificata. E ciò, secondo l'appellata, in relazione al fatto che, diversamente dagli appalti di lavori pubblici (nei quali l'accertamento

definitivo dell'inadempimento contributivo è disciplinato dall'articolo 75 del Dpr 554/99), in materia di appalti di servizi l'articolo 12 del Dlgs 157/1995 si limita invece a prevedere una generica esclusione dalla partecipazione alle gare per quelle imprese che non sono in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Di diverso avviso il Consiglio di Stato. In proposito infatti, il Collegio, nell'articolare le proprie determinazioni, ha confermato come l'interpretazione dell'articolo 12 del Dlgs 157/1995 vada intesa nel senso di considerare «in regola» (in ossequio ai diritti sanciti agli articoli 3 e 24 della Costituzione) in tema di contribuzioni e relative sanzioni i soggetti di cui siano pendenti ricorsi amministrativi o giurisdizionali

per i quali non sussiste un definitivo accertamento (si veda Consiglio di Stato, sezione V, n.4963/2006). In tale direzione peraltro muove l'articolo 38 del Dlgs 163/2006 (Codice degli appalti pubblici) il quale, nell'enucleare i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici ai fini della partecipazione alle procedure di gara, della stipulazione dei relativi contratti e dell'affidamento dei subappalti, al comma 1, lettera i) conferma l'esclusione dalla partecipazione a gare (unicamente) per quei soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali. Tale principio, secondo il Consiglio di Stato, deve dunque valere quale regola generale, «da ritenersi ope-

rante nel nostro ordinamento già prima della sua entrata in vigore. Ne deriva, pertanto, che anche in materia di appalti di servizi, l'inadempimento contributivo può ben essere causa di esclusione, ma unicamente ove sia stato definitivamente accertato». In questo senso peraltro si è espressa anche la Corte di giustizia Ce (sezione I, 9 febbraio 2006, C-226/04 e C-228/04) secondo la quale una legge di uno Stato che dovesse ignorare gli effetti di un ricorso amministrativo o giurisdizionale sulla possibilità di partecipare a una gara pubblica, «rischierebbe di violare i diritti fondamentali degli interessati».

Raffaele Cusmai

IMPUGNAZIONI - Chi può effettuarle

Ricorsi autonomi per le associate

GRUPPI TEMPORANEI - L'annullamento di un'aggiudicazione può essere richiesto anche da un solo componente dell'Ati

Ogni componente di un'associazione temporanea di imprese è dotato di autonoma legittimazione a impugnare i provvedimenti riguardanti la gara cui l'Ati, anche costituenda, ha partecipato. Possibilità confermata anche dalla Corte Ue, sezione sesta, che ha ribadito come non vi sia nella disciplina comunitaria alcun principio contrario al diritto nazionale che consenta, anche a uno solo dei componenti dell'Ati, di impugnare l'esito di una gara ad evidenza pubblica. A pronunciarsi in tal senso è la quinta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 490/2008. La vicenda trae origine dal ricorso al Tar Lombardia con cui una delle due società costituende l'Ati che aveva partecipato alla gara aveva

chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione per l'asserito difetto di alcuni requisiti di ammissione in capo alla ditta vincitrice. Quest'ultima resisteva deducendo, tra l'altro, anche l'inammissibilità del ricorso per essere questo stato proposto non dal raggruppamento temporaneo che aveva partecipato alla gara, ma solo da una delle due ditte, senza spendere la propria qualità di mandataria. La sezione ha rimesso gli atti alla Corte Ue per la risoluzione della questione pregiudiziale sugli eventuali profili ostativi tra l'articolo 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/Cee (sulle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori), modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno

1992, 92/50/Cee (sugli appalti pubblici di servizi) e il diritto nazionale che autorizzasse la proposizione a titolo individuale di un ricorso contro l'aggiudicazione di un appalto da uno solo dei membri della costituenda Ati. L'approfondimento, come detto, non ha evidenziato alcun conflitto tra i due ordinamenti. Il Consiglio di Stato ha pertanto ribadito che i componenti di un'Ati anche costituenda possono spendere autonomamente la legittimazione acquisita con la partecipazione, «perché una tale impostazione accresce le possibilità di tutela giurisdizionale e risulta maggiormente aderente alla fisionomia della costituenda associazione, la quale appunto non dissolve in ima distinta e autonoma persona giuridica la

soggettività dei suoi componenti». L'appellante aveva inoltre sostenuto che la mancata impugnazione dell'aggiudicazione da parte della capogruppo dell'Ati avrebbe dovuto comportare, per tale impresa, effetti pregiudizievoli soprattutto in ordine all'interesse al ricorso contro atti di gara, secondo tale ragionamento, divenuti inoppugnabili. Anche questa considerazione è stata ritenuta dal Collegio «priva di plausibilità» perché l'annullamento di un'aggiudicazione «non può non avere effetti erga omnes», e quindi l'azione può essere proposta singolarmente dal componente dell'Ati.

R.Cus.

TRIBUTI - La lettura della Corte conti

Equitalia, servizi solo con appalto

L'affidamento della riscossione dei tributi locali a Equitalia può essere effettuato solo con gara, mentre quello alle società partecipate dagli enti deve seguire la disciplina dei servizi pubblici locali. La stretta arriva dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, che ha rilevato nei rendiconti 2006 di molti Comuni violazioni gravi delle norme Ue per l'affidamento della riscossione. Con un gruppo di deliberazioni (n. 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62/2008) ha esaminato la riscossione volontaria e coattiva dei tributi locali di alcune amministrazioni locali da parte di Equitalia Etr Spa sulla scorta di una convenzione stipulata senza alcuna procedura di evidenza pubblica. Tutti i Comuni interessati hanno prodotto alla Corte dei conti conven-

zioni risalenti nel tempo, formalizzate con il concessionario poi confluito in Equitalia, per la riscossione di Ici e Tarsu, derivanti da affidamenti diretti che durano a tutt'oggi. Focalizzando l'attenzione sul modello organizzativo prefigurato dall'articolo 52, comma 5 del Dlgs n. 446/1997, la sezione ha evidenziato che in precedenza la norma, più volte oggetto di modifiche, ha sempre ancorato l'affidamento al rispetto delle procedure per l'affidamento dei servizi pubblici locali, consentendolo in favore delle società miste, per la gestione presso altri Comuni ovvero dei concessionari individuati in base al Dpr 43/1988. Oggi, però, non è possibile configurare Equitalia Etr rispetto ai moduli dell'articolo 113, comma 5 del Dlgs 267/2000, in quanto essa non è né una società

mista con socio privato scelto con gara né una società interamente pubblica, sottoposta al controllo analogo dell'ente socio. Secondo la Corte, invece, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b), del Dl 203/2005, Equitalia Spa e le sue partecipate possono effettuare riscossione spontanea, liquidazione e accertamento delle entrate degli enti pubblici e delle loro partecipate solo nel rispetto di procedure di gara. In riferimento alle norme previgenti, sin dal Dlgs 446/1997, la Corte ha evidenziato che il legislatore ha sempre ed esclusivamente fatto riferimento al rispetto delle procedure per l'affidamento dei servizi pubblici locali, anche quando la riscossione sia stata affidata ai concessionari di cui al Dpr 43/1988. Per queste ragioni la Corte esclude, nei casi esaminati, la

legittimità degli affidamenti diretti e delle proroghe che hanno consentito a Etr di provvedere alla riscossione nei Comuni affidanti, in quanto non è stata dimostrata la natura totalmente pubblica della società né sono stati comprovati i requisiti previsti dalle norme per i servizi pubblici locali. Va però ricordato che la Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 224) e il Dl 248/2007 (articolo 36, comma 2) confermano che solo Equitalia Spa e le sue partecipate possono usare il ruolo. Per cui si potrebbero prospettare affidamenti differenziati a seconda delle modalità di esercizio della riscossione (mediante ruolo o mediante ingiunzione).

Alberto Barbiero

EURO PA

A Massa Lombarda cartografia in rete

Sit e Gis come servizio reale a disposizione di cittadini e imprese. Un servizio che risulta tuttavia ancora complesso da gestire viste le risorse dei Comuni. Il Comune di Massa Lombarda (Ra) ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale uno Sportello unico per l'edilizia e le imprese sviluppando i servizi cartografici possibili via Web. Lo sportello online mette a disposizione la cartografia e Prg. Il progetto, sviluppato da Acantho in

partnership con Sis. Ter, parte dalla presa di coscienza che la fruibilità dell'informazione geografica è oggi possibile grazie ai sistemi WebGIS. I sistemi del Comune di Massa Lombarda sono distribuiti secondo le opportunità offerte con l'infrastruttura sviluppata nell'ambito del Piano telematico della Regione Emilia Romagna. I servizi WebGIS possono coprire diverse tematiche e livelli informativi: dalla pianificazione urbanistica alla viabilità, dalla

valorizzazione degli asset ai sistemi per la programmazione degli interventi e delle manutenzioni, dalla tassazione locale alla promozione turistica fino ad arrivare alla sicurezza del territorio. Il valore di questi sistemi è incrementato dalle iniziative di centralizzazione dei servizi derivanti dalle Unioni dei comuni o delle gestioni associate. Con soluzioni Internet e Intranet gli enti possono affrontare il lavoro quotidiano e la programmazione sfruttando tecnologie

in grado di offrire il valore aggiunto dell'informazione e quello di un servizio generale a cittadini e imprese in un'ottica in primo luogo di e-democracy. Il caso di Massa Lombarda evidenzia che una gestione centralizzata permette di qualificare le informazioni rese disponibili via Web massimizzando l'utilizzabilità di tutti i dati in possesso dell'amministrazione comunale.

Gianluca Incani

ANCI RISPONDE**Stabilizzazioni per chi entra grazie alla riserva nei concorsi**

Per la Finanziaria 2008 (articolo 3, commi 90, 92, 94, 95 e 96) rientra nella stabilizzazione anche il personale che matura i tre anni di servizio con contratti antecedenti al 28 settembre 2007. Resta fermo il comma 560 della Finanziaria 2007, per cui gli enti sottoposti al Patto che per il triennio 2007/09 bandiscano concorsi a tempo determinato devono riservare almeno il 60% dei posti messi a concorso al personale con contratto di collaborazione di durata almeno annuale al 29 settembre 2006; quindi chi è stato assunto in virtù di tale riserva prima del 28 settembre 2007 con contratto a termine triennale potrà accedere alla stabilizzazione. Il legislatore consente di mantenere in servizio il personale con contratto subordinato nelle more delle procedure di stabilizzazione; tale proroga non opera per la maturazione dei requisiti. **La proroga - È possibile procedere alla stabilizzazione ex articolo 3, comma 96 della legge n. 244/07 di un lavoratore in possesso dell'anzianità prevista, già utilizzato con contratto di co.co.co., in essere all'entrata in vigore della Finanziaria 2008, ma in virtù di proroga contrattuale disposta il 20 dicembre 2007 (dunque dopo il termine del 28 settembre 2007)?** Peraltro, considerando che il posto non è mai stato previsto in organico, è legittima una **modifica della dotazione organica in questa fase, di fatto finalizzata alla stabilizzazione?** I tre anni di attività lavorativa, come disposto dalla lettera b) del comma 94 dell'articolo 3 della Finanziaria 2008, de-

vono essere già stati maturati al 28 settembre 2007. **I co.co.co. - Si chiede di conoscere la procedura di stabilizzazione da adottare per l'assunzione di una assistente sociale che ha svolto la propria attività lavorativa in enti diversi con formule contrattuali di co.co.co. e tempo determinato per un periodo di anni tre anni e undici mesi. Attualmente incaricata con contratto co.co.co. in un comune diverso (comune capofila ufficio di piano) da quello in cui attualmente esplica l'attività lavorativa che dovrebbe procedere alla eventuale stabilizzazione.** In merito al quesito posto si fa presente che la lettera b) del comma 94 dell'articolo 3 della legge Finanziaria 2008, nell'estendere l'opportunità della stabilizzazione anche al personale non diri-

genziale «... già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...», precisa in maniera espressa che i tre anni debbono essere stati maturati presso la stessa amministrazione e dunque non si ritiene possibile ammettere alla stabilizzazione l'assistente sociale in oggetto.

Annalisa D'amato

IL SOLE 24ORE AFFARI E PRIVATI – pag.4

RITARDI DI ESECUZIONE - Un lettore lamenta disagi per attività protratte oltre i termini

Opere pubbliche a rilento, risarcimenti difficili

In giudizio si devono provare la colpa dell'ente e il danno subito

Le opere pubbliche sono pensate e progettate dalla pubblica amministrazione per soddisfare un interesse pubblico. Proprio perché finalizzato ai bisogni della collettività, quest'ultimo acquisisce importanza prevalente nei confronti dell'interesse privato, che, nell'ipotesi di conflitto con quello pubblico, è normalmente destinato a soccombere. Tuttavia la normativa e le decisioni giurisprudenziali hanno di fatto stemperato la rigidità di questo principio, riconoscendo ai privati cittadini una serie di rimedi per far fronte alle situazioni di evidente danno loro recato dall'esecuzione di lavori pubblici e quindi una forma di compensazione al sacrificio loro imposto. Il problema è stato affrontato con il decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 2001 (numero 327) che, riprendendo quanto stabilito dalla vecchia legge 2359 del 1865, prevede all'articolo 44 un'indennità al proprietario del fondo che, dall'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione del valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. La giurisprudenza, poi, ha allargato talvolta il novero della tipologia di danno risarcibile, andando anche a prevedere, per esempio, il pregiudizio ambientale e panoramico che deriva dalla realizzazione di un viadotto autostradale. Si tratta, in sostanza, di responsabilità da atto legittimo, che si fonda sull'esigenza di soddisfare l'interesse generale prevedendo anche un "ristoro" dell'interesse privato che viene comunque pregiudicato. Questo ragionamento vale per il caso in cui il privato subisca una permanente diminuzione del valore del suo immobile. La Cassazione ha poi considerato tale diritto al risarcimento del danno estensibile anche al periodo di realizzazione dell'opera pubblica, sostanzialmente considerando la diminuzione del valore dell'immobile come valutabile a partire dall'inizio dei lavori. Quando invece non si può formulare la previsione di una permanente perdita di valore o ridotta possibilità di esercizio del diritto, ma quella di disagi, anche gravi, connessi al solo pe-

riodo di realizzazione dell'opera, in via generale non sono riconosciute eventuali indennità, anche nel caso in cui la realizzazione stessa si protragga ben oltre le scadenze prospettate. In realtà, qualora tali disagi si ripercuotano in modo significativo sulle attività commerciali e imprenditoriali della zona, diversi enti locali hanno recentemente preso atto della problematica. Sono stati così previsti particolari sconti sui tributi locali per le attività commerciali colpite, nonché veri e propri fondi da utilizzare in ragione del danno economico subito, per esempio, a causa della chiusura di strade o accessi pubblici al proprio esercizio, per mesi o anche anni, in conseguenza dei lavori che erano stati deliberati dall'amministrazione pubblica. Se invece (come nel caso del lettore) i disagi si ripercuotono "soltanto" sulla vita di tutti i giorni dei privati cittadini, gli stessi, in primo luogo, possono senz'altro pretendere che l'amministrazione che ha appaltato i lavori rispetti - e si attivi per far rispettare - i termini contrattuali per l'esecuzione e la conclusione delle opere. Ogni capitolato

d'appalto prevede penali nel caso di ritardata consegna delle opere oltre il termine previsto e l'ente pubblico appaltante deve procedere a riscuotere le penali. E la mancata riscossione, in assenza di motivazioni congrue ed esaustive, potrebbe anche comportare per gli amministratori pubblici una responsabilità di carattere amministrativo-contabile, soggetta a giudizio davanti alla Corte dei conti. Quanto alla possibilità per i privati di ottenere un risarcimento, il ritardo nell'esecuzione delle opere per colpa dell'amministrazione pubblica, o per sua inerzia, costituisce un comportamento negligente che, in quanto tale, potrebbe creare un danno ingiusto ai cittadini costretti a convivere con il cantiere pubblico. Tuttavia questa responsabilità non conseguirebbe per il solo effetto del ritardo, ma, in un eventuale giudizio, andrebbe accertata in relazione all'effettivo grado di colpevolezza dell'ente pubblico. E così dovrebbe essere accertato e provato il danno subito dai cittadini che hanno fatto denuncia.

Massimo Sanguini

IL SOLE 24ORE DOSSIER — pag.12**CONTRIBUTI LOCALI - Le scelte delle Regioni****Toscana in prima fila: aiuti per 4,5 milioni**

I cittadini dei Comuni toscani che aderiscono all'accordo di programma 2007-2010 per la riduzione delle emissioni inquinanti potranno a breve beneficiare di un incentivo locale voluto dalla Regione Toscana: 4,5 milioni di euro per l'acquisto di veicoli meno inquinanti. I Comuni potranno scegliere fra un ventaglio di possibilità proposte dalla Regione. In particolare per i veicoli a due ruote potrebbe essere previsto un

bonus da 200 euro (con rottamazione) per l'acquisto di nuovi ciclomotori Euro 2 e motocicli Euro 3 di cilindrata massima pari a 250CC. Il contributo salirebbe a 750 euro per l'acquisto di un ciclomotore elettrico. Attenzione, però, perché dal Comune di Firenze hanno già fatto sapere che per scelta politica incentiveranno solo i mezzi elettrici. Diversa la situazione in altre delle 30 città coinvolte, che invece agevolano anche le due ruo-

te a benzina. Per questo consigliamo a chi è interessato di rivolgersi direttamente al proprio Comune di residenza. Un'altra forma di contribuzione locale è stata confermata in Valle d'Aosta, dove già dallo scorso anno (legge regionale 18/07) è in vigore un bonus fino a 300 euro per la rottamazione e acquisto di ciclomotori e moto e di 500 per l'acquisto di ciclomotori elettrici. Infine, la Lombardia, dove si sta pensando di introdurre

incentivi. Si tratterebbe di una campagna che ripeterebbe quelle regionali già svolte negli anni scorsi. Al momento però non è possibile avere maggiori informazioni, perché tutto è ancora in divenire. Per quanto concerne le altre regioni, in alcuni casi le campagne di incentivazione si sono appena chiuse, come nel Lazio (Roma e Frosinone), ma non è detto che non si riaprano.

Il monitoraggio del Co.vi.ri. e la segnalazione dell'Antitrust segnala la scarsa concorrenza

Acqua, giù i consumi su le tariffe

Uso ridotto a Livorno e Foggia. E in Italia i prezzi a +11%

Cala il consumo di acqua nelle città italiane. Ma salgono le tariffe applicate. Mentre, infatti, per 14 capoluoghi di regione diminuisce l'uso domestico, sono aumentati dell'11% i costi per i gli utenti. E questo a causa di una normativa in attesa di emanazione, degli investimenti in infrastrutture al 50% rispetto alle previsioni e alla presenza di 356 bacini tariffari differenti su tutto il territorio nazionale di riferimento. **Il picco nella capitale** - Nel IV rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano realizzato dall'Apat (Agenzia per la protezione dell'ambiente), presentato questo mese, si nota una diminuzione del consumo d'acqua per uso domestico nelle città, sceso dai 75,3 metri cubi del 2000 ai 69,4 del 2006, anche se rispetto al 2005 è rimasto pressoché invariato. Come si evince dalla dall'indagine, le città che hanno consumato di più sono Torino, con 88,8 metri cubi per abitante, Brescia, con 84,4 e Roma, con 83,4 metri cubi; tra quelle che hanno consumato di meno sono Livorno, con 47,4 metri cubi per abitante, Foggia con 48,7 e Prato con 50,3 metri cubi. Conforta il dato sull'uso medio dell'acqua. Quello che invece preoccupa è lo stato concorrenziale delle aziende fornitrici. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel Bollettino n. 6 del 20 marzo ha infatti esposto alcune considerazioni in relazione alla definizione della tariffa del servizio idrico integrato e ad alcune iniziative di carattere regionale. I problemi riguardano l'omogeneità normativa tra regioni, che, secondo l'Antitrust, è una precondizione necessaria alla competizione. Altro punto su cui si snoda la segnalazione dell'Agcm è il rischio di un conflitto di interessi tra l'ente territoriale e la società fornitrice del servizio, spesso coincidenti, che potrebbe portare alla emanazione di leggi e regolamenti che avvantaggino l'azienda idrica di cui la regione sia anche azionista, con un rafforzamento dell'azienda a livello nazionale. Va ricordato come l'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo unico ambientale, Tua) stabilisce una competenza esclusiva del ministero dell'ambiente per l'adozione di un decreto che definisca le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici. Dal canto suo, l'articolo 161 del Tua, così come da ultimo integrato dal dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, riconosce in capo al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (Co.vi.ri.) la prerogativa tecnica esclusiva di predisporre il metodo tariffario per la determinazione della

tariffa. Nell'attesa che il nuovo decreto venga finalmente adottato, le autorità locali procedono in ordine sparso. Le uniche tre regioni che hanno provveduto a emanare una normativa sono, infatti, ferme al palo. Per il regolamento della Lombardia, che mira a separare la gestione delle reti idriche da quella del servizio, si è in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sul ricorso presentato dal governo. Sulla delibera dell'Emilia Romagna è pendente un ricorso presso il Tar che contrasta la nascita di metodi regionali per il calcolo delle tariffe. Mentre per la Puglia, che ha soltanto presentato un disegno di legge in merito, si è in fase di ripensamento a causa del conflitto di interessi tra società erogatrice dei servizi e regione azionista della stessa. Alla base di questi stop, la necessità di un'omogeneità disciplinare sull'intero territorio nazionale, «omogeneità che pare costituire», a detta dell'Antitrust, «la premura fondante le competenze esclusive di ministero e Comitato, così come stabilite dai citati articoli del Tua, a fronte di un opportuno coinvolgimento consultivo della Conferenza statoregioni». In altre parole, le regioni vanno per la loro strada, ma, mancando una normativa nazionale di riferimento, sono costrette ad aspettare. Nel caso specifico

della regione Puglia, secondo l'Authority della concorrenza, c'è il rischio di un conflitto d'interessi, derivante dal fatto che l'ente territoriale risulta anche essere azionista di controllo del soggetto gestore dell'ambito corrispondente all'intero territorio pugliese, ovvero la società Acquedotto Pugliese spa e il disegno di legge sopra richiamato lascia intendere attribuire alla società controllata Acquedotto Pugliese un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti che operano a livello nazionale nel settore dei servizi idrici. **Investimenti a metà.** L'indagine del Comitato sulla vigilanza delle reti idriche anticipata a ItaliaOggi Sette e in fase di pubblicazione ha analizzato gli investimenti realizzati al 31 dicembre del 2006 e previsti dai Piani di ambito. Prendendo per ciascun Piano l'ammontare degli investimenti realizzati e confrontandolo con la previsione del periodo corrispondente, si ottiene la percentuale degli investimenti effettivamente realizzati rispetto a quelli previsti dai Piani. Gli investimenti realizzati sono stati 2.147 milioni di euro, contro una previsione di 4.381 milioni, per la percentuale pari al 49%, con la Puglia che rappresenta il fanalino di coda, con una percentuale di realizzazione del 9%. **La giungla delle tariffe.** Per il solo

utilizzo domestico dell'acqua potabile in Italia ci sono 356 bacini tariffari diversi, ciascuno caratterizzato da tariffe e scaglioni di consumo differenti. Grazie alla partecipazione di 56 Aato (le autorità d'ambito territoriale ottimale, ovvero le microaree che gestiscono i servizi idrici e di depurazione) all'indagine del Co.vi.ri., si possono ricostruire nel dettaglio le strutture tariffarie applicate nel 2006 a circa la metà della popolazione nazionale, nonché determinare la conseguente spesa per i servizi idrici. E se anche si denoti un legame tra creazione effettiva degli Ambiti territoriali ottimali e riduzione delle strutture tariffarie, consentendo ai cittadini che risiedono in territori vicini di vedersi applicate le me-

desime tariffe, il mercato risulta ancora frammentato. Se si guarda alla distribuzione della spesa per un consumo di 200 m3/anno, è proprio nell'intervallo di spesa fra i 201 e 250 euro, che si concentra il 31,79% della popolazione del campione (pari a 8,9 milioni di abitanti serviti). È ancora rilevante l'intervallo di spesa fra i 300 e i 350 euro in cui si concentra il 30% della popolazione del campione. Commisurando il consumo medio di 200 m3/anno e il reddito medio e successivamente con il reddito corrispondente al livello di povertà relativa risulta che, mediamente, non vi è ancora un generale problema di sostenibilità del costo dei servizi idrici da parte delle famiglie. Ma le tariffe stanno aumentando: confron-

tando i dati del 2005 con quelli del 2004, le medie delle tariffe applicate ai diversi scaglioni di consumo di acqua potabile segnalano un generale incremento, come pure per le tariffe di fognatura, di depurazione e le quote fisse. Dal confronto risulta che, mediamente nei due anni, l'incremento della spesa media è stato pari all'11%, ovvero in linea con i limiti di incremento tariffario annuali che il metodo tariffario prescrive per i ricavi medi dei gestori. Rispetto al 2002 l'incremento medio è stato di circa il 46,6% su un arco di cinque anni, che al netto dell'inflazione (11,4%) del periodo corrispondente diventa il 35,2%. Nel valutare questo dato occorre considerare che i livelli tariffari preesistenti erano generalmente

bassi, inferiori alla soglia di economicità della gestione, in quanto non comprensivi di alcune voci di costo di cui il nuovo metodo tariffario prevede l'inclusione in tariffa. I dati relativi ai volumi fatturati evidenziano che circa la metà dei consumi complessivi è fatturata con la tariffa agevolata, mentre i rimanenti con le ulteriori tre tariffe che normalmente caratterizzano le strutture tariffarie applicate all'utenza domestica. Quasi la metà dei volumi fatturati si concentrano nel primo scaglione (54%), quello a tariffa agevolata. Gli utilizzatori non domestici, a eccezione dell'industria, ricevono condizioni economiche vantaggiose rispetto alle famiglie.

Saverio Nonno

La REPUBBLICA – pag.25

L'Agenzia delle Entrate corre ai ripari varando il progetto qualità per il contenzioso - Al Sud tempi lunghissimi - Val d'Aosta la più veloce: 6-7 mesi per la sentenza

Fisco-lumaca, 5 anni per chiudere una lite

Arretrato di 600 mila cause e nella metà dei casi vince il contribuente

ROMA - Troppo lunghe e spesso fallimentari. Le liti tra fisco e contribuenti durano degli anni e nella maggior parte dei casi si risolvono con la sconfitta per l'erario. Alla fine del primo grado di giudizio il 52,88 per cento delle cause si chiude con una vittoria del contribuente. L'amministrazione finanziaria recupera qualche punto in appello, ma è ben poca cosa: vince l'erario solo nel 58,67 per cento dei casi. Ci sono sezioni tributarie poi, nelle quali le vittorie del contribuente sfiorano l'80 per cento. Accade in Valle D'Aosta e nella provincia di Catanzaro, dove l'amministrazione fiscale perde oltre 78 cause su cento. La sconfitta per il fisco giunge dopo anni di attesa. Per chiudere una causa ci vogliono di norma quattro anni tra primo e secondo grado con una media nazionale che si attesta a 654 giorni per il grado provinciale e a 721 per quello regionale. La regione delle cause lumache è il Lazio, dove mediamente il

tempo che intercorre tra la presentazione del ricorso e il deposito della sentenza è di oltre 1.868 giorni, oltre 5 anni. Anche per arrivare al primo grado di giudizio bisogna aver pazienza. In Valle D'Aosta la procedura è veloce: sei sette mesi e si va in aula. Lente invece le Commissioni tributarie regionali di Calabria e Friuli Venezia Giulia, dove prima di quattro anni difficilmente si chiude. Un periodo di latenza che aumenta al Sud. L'arretrato rimane una sorta di zoccolo duro, anche se in diminuzione rispetto alla situazione del passato, dove non solo si contavano migliaia di cause pendenti, ma di anno in anno la cifra lievitava. A fotografare la situazione è l'ultima relazione inviata al ministero dell'Economia dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che prende in considerazione gli ultimi dati a disposizione, quelli che si riferiscono al 2006. Ne viene fuori l'immagine di una giustizia tributaria lenta, dove mediamente è il

contribuente a spuntarla e dove i ricorsi, invece di diminuire, tendono ad aumentare. Numeri che hanno convinto l'Agenzia delle entrate a recuperare terreno. Scatta oggi infatti il progetto "Qualità del contenzioso" con il quale l'amministrazione fiscale punta a incrementare gli esiti favorevoli delle liti di maggiore rilevanza economica. Una circolare con le linee strategiche del progetto è arrivata da tempo agli uffici competenti. Il progetto prevede in particolare il coinvolgimento delle direzioni regionali, che dovranno svolgere una costante azione di monitoraggio e assistenza agli uffici. Il fisco vuole migliorare la capacità operativa degli uffici, ma soprattutto chiede che la difesa in giudizio degli interessi erariali sia di qualità elevata. Qualità che va realizzata attraverso la tempestiva e esauriente costituzione in giudizio e la sistematica e qualificata presenza in udienza. Tra gli obiettivi del progetto c'è anche quello di evitare la

causa a tutti i costi. Così l'amministrazione invita gli uffici, quando ci siano i presupposti, a incentivare strumenti quali l'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale, evitando così sia al contribuente che al fisco di finire nelle aule giudiziali. Ma quante sono le cause? Per quanto riguarda gli ultimi dati, quelli del 2006, a fronte di 323.007 procedimenti che sono arrivati nelle Commissioni, se ne contano 323.062 che sono stati definiti. Il che significa che tanti ne entrano e più o meno altrettanti ne escono, lasciando l'arretrato ben oltre il mezzo milione di cause (dai 610.942 ricorsi pendenti del primo gennaio 2006 si è arrivati a 593.746 al 31 dicembre dello stesso anno, con una riduzione del 2,81 per cento). Sono in aumento invece ricorsi e appelli, a quota rispettivamente 275.153 nel 2006 (+7,7 per cento sul 2005) e 47.854, (+4,7%).

Barbara Ardu

L'INTERVENTO

Il difficile mestiere del sindaco

LONDRA - Mica facile fare il sindaco. Vi ho già raccontato in passato di Ken Livingstone, primo cittadino della capitale britannica, uno dal cognome piuttosto appariscente (chissà quanto volte gli avranno detto, «mister Livingstone, suppongo?»), con in più un soprannome come «il Rosso», non per il colore dei capelli, gliene restano pochi, bensì per quello delle sue simpatie politiche, da laburista radicale, ex-anarchico, insomma di estrema sinistra. Tanto estrema che, dopo la sua prima elezione a sindaco, nel 2000, Tony Blair lo espulse dal Labour: gli sembra

brava inconcepibile che il sindaco di Londra marciasse insieme ai dimostranti gridando «Bush criminale di guerra», mentre il presidente americano visitava la Gran Bretagna. Poi, dopo la seconda vittoria elettorale di Livingstone, Blair lo ha riammesso nel partito. Non è chiaro, però, se Ken sarà eletto sindaco una terza volta, nel maggio prossimo. Per la prima volta, i conservatori hanno un candidato serio. Cioè, in realtà poco serio: Boris Johnson (nome completo: Alexander Boris de Pfeffel Johnson), aristocratico, uscito da Eton e Oxford, deputato, giornalista, ex-direttore dello *Spectator*, gaffeur, playboy, clownesco, biondissimi capelli lunghi e battuta pronta. Comunque, un personaggio. Sempre in prima pagina. Una volta perché accusato di aver rubato il portafoglio di Tareq Aziz, ministro degli Esteri di Saddam Hussein, durante un viaggio in Iraq. Un'altra perché sostiene di essere discendente di uno «schiavo circasso», dunque di origini umili quanto Livingstone, se non di più. Anche Ken «il Rosso» è spesso in prima pagina, ma ultimamente per motivi sbagliati: come quando ha accusato i media di «raz-

zismo» per avere costretto a dimettersi il suo responsabile dei problemi delle minoranze, un nero, che passava segretamente fondi pubblici a un'altra nera, dirigente di un'organizzazione privata, con la quale aveva un flirt. I sondaggi danno Johnson in testa, 44 a 39 per cento. Se il Labour perde Londra, predicono i commentatori, l'anno prossimo potrebbe perdere anche Downing street, che occupa dal lontano 1997. Mica facile fare il sindaco.

Enrico Franceschini

I 48 ritardi che uccidono l'impresa

Dai 15 miliardi per costi burocratici ai 260 giorni per una licenza di costruzione: lo studio di Confartigianato sulle aziende fino a 20 dipendenti presenta alla politica il conto dei troppi "gap" italiani rispetto all'Europa

MILANO - Non faranno la rivoluzione, e nemmeno una marcia dei 40 mila, ma è sicuro che la pazienza degli artigiani italiani sta finendo. Hanno fatto due conti e si sono accorti che, con le loro aziendine da meno di 9 dipendenti, sono una colonna importante della società italiana, ma hanno anche capito che questa stessa società scarica proprio su di loro gran parte della sua inefficienza. Si potrebbe anche parlare di una sorta di vera e propria attività predatoria della società italiana sugli artigiani. Un solo esempio, tanto per cominciare. Risulta che il sistema delle imprese italiane (tutte, grandi e piccole) spende ogni anno quasi 15 miliardi di euro per costi burocratici. Ebbene, più del 76 per cento di questa immane somma (11,3 miliardi) è a carico degli artigiani. I quali artigiani non è che non abbiamo qualche benemerita verso la collettività. Sono tantissimi (anche se poi l'idraulico non si trova mai). Se consideriamo tutte le imprese con meno di 20 addetti si scopre che sono il 98,2 per cento del totale delle imprese esistenti in Italia. E questo, probabilmente, è un dato che dice poco (quante di queste aziende ci vogliono per fare una Fiat?). Però presso queste micro-unità lavora di fatto il 60 per cento degli addetti al settore privato (e qui la cosa si fa già più interessante. Sempre

queste aziendine producono quasi il 44 per cento del valore aggiunto totale e realizzano il 40 per cento degli investimenti realizzati dalle imprese italiane. Insomma, quello rappresentato dalla Confartigianato è un mondo che non si vede, di cui nessuno si occupa, ma che, grosso modo, vale la metà del mondo aziendale italiano. Nonostante questo, e nonostante siano tutte brave persone, di solito schierate con i governi in carica, su di loro si è abbattuta per anni e anni la furia cieca (o sapiente?) della società italiana. Adesso tutto questo popolo è un po' arrabbiato e ha messo insieme un dossier che dovrebbe rappresentare la vergogna della politica italiana. Hanno elencato infatti ben 48 "ritardi" dell'Italia rispetto all'Europa. "Ritardi" che poi vengono fatti pagare al sistema delle aziendine artigianali. Non si salva quasi niente e nessuno: burocrazia, energia, giustizia. In mezzo ai 48 "ritardi" si può pescare a caso. Si scopre così che in Italia è più faticoso persino pagare le tasse (che, ovviamente, sono poi più alte): se nella media europea servono poco più di 160 ore per sbrigarsela, in Italia serve più del doppio, cioè 360 ore. E le tasse, ma questo va da sé, sono più alte: se la media europea è aperta al 17,8 per cento dei profitti, qui da noi si arriva al 30,8 per cento. Non è proprio il doppio, ma

manca poco. Se in Europa servono quasi 160 giorni per avere una licenza di costruzione, qui da noi ne occorrono quasi 260. Ma non basta: se poniamo uguale a 100 i costi sostenuti in Europa per avere una licenza di costruzione, in Italia si arriva di fatto a 300, cioè tre volte tanto. Lo Stato pretende molto, insomma, da queste piccole aziende, ma poi le tratta male quando figura come loro cliente (anche i cessi della burocrazia si rompono). Se nella media europea la pubblica amministrazione liquida le sue fatture in 68 giorni, in Italia si arriva a 138. Peggio di noi c'è solo il Portogallo, che paga in 155 giorni. Si racconta che dodici anni fa la pubblica amministrazione italiana pagava in 87 giorni. Poi, evidentemente, le cose sono peggiorate e oggi ci vuole quasi il doppio del tempo perché l'elettricista veda saldato il conto della plafoniera dell'ufficio passaporti. Il capitolo più spaventoso nei rapporti fra artigiani e Stato in Italia è quello della giustizia. Nel loro dossier di denuncia gli artigiani scrivono che la giustizia-lumaca costa alle imprese 2,3 miliardi di euro di danni. E spiegano che cosa significa giustizia-lumaca. In una causa civile il passaggio tra il primo e il secondo grado di giudizio comporta mediamente un'attesa di 1.765 giorni, cioè 4 anni, 10 mesi e 5 giorni. Per

una procedura fallimentare si arriva a tempi biblici (ci sono speranze quindi per l'Alitalia...): in questo caso l'attesa è di ben 3.140 giorni, cioè 8 anni, 7 mesi e 10 giorni. Può anche capitare che si debba licenziare qualcuno. E, di nuovo, si va a sbattere contro una giustizia che non funziona. In Italia la durata di un processo di licenziamento è fra le più alte d'Europa: 696 giorni, in media. Più del doppio della durata in Francia, quasi nove volte la durata della Spagna e ben 36 volte rispetto al tempo impiegato in Olanda. La giustizia-lumaca irrita molto gli artigiani. Al punto che si sono dilungati parecchio nel loro dossier. Così si scopre che, fra primo grado e appello, un procedimento in materia di lavoro dura mediamente in Italia qualcosa come 1.528 giorni, più di quattro anni. Ma l'Italia non è tutta uguale, e così gli artigiani spiegano che a Messina una causa di lavoro dura in media 2.378 giorni (cioè 6 anni, cinque mesi e sei giorni). A Napoli sono un po' più veloci: soltanto 2.227 giorni. A Bologna si comincia a prendere velocità: 1.902 giorni. Curiosamente, poi, si viene a sapere che a Reggio Calabria e a Potenza sono abbastanza svelti: nella causa di lavoro se la cavano infatti in poco più di 1.800 giorni. A Trento e a Torino, però, si impiegano (per lo stesso tipo di causa) poco di

più di 400 giorni. In sostanza, a Messina una causa di lavoro dura 5,7 volte quello che dura a Trento. E qui sorgono spontanee due domande. La prima riguarda lo stato del Mezzogiorno italiano: è evidente che con questi tempi della giustizia civile un imprenditore assennato è poco portato a andare da quelle parti. La seconda è più insidiosa. Non è che sia impossibile, con le leggi italiane, sbrigare una causa di lavoro in poco più di un anno, tanto è vero che a Torino e a Trento lo fanno regolarmente. E allora perché mai Messina deve impiegare quasi sei volte tanto, visto che l'organizzazione della giustizia e le leggi sono identiche? Il capitolo giustizia si può chiudere citando altri due casi. Il pagamento di un assegno (di un cattivo pagatore) ottenu-

to per via giudiziaria: 645 giorni in Italia, 143 nella media europea, e addirittura 100 giorni in Inghilterra. La musica non cambia se si tratta di far rispettare un contratto, sempre per via giudiziaria. In Italia ci vogliono mediamente 1.210 giorni, in Europa 414, cioè un terzo. E c'è il capitolo dell'energia. Alle nostre piccole imprese costa il 22 per cento in più rispetto all'Europa. Il prelievo sull'energia consumata dalle imprese artigiane in Italia è del 25,4 per cento, nella media europea si arresta al 9,5 per cento. Insomma, poiché il tappezzerie di Stradella anche se strilla, nessuno lo sente, diamogli una botta in testa e portiamo qualche soldo in più nelle casse dello Stato. E il tappezziere? Faccia qualche fattura in meno, così pareggia un po' i

conti. Si potrebbe andare avanti con esempi di questo tipo per pagine e pagine, ma forse è meglio fermarsi qui e fare qualche ragionamento. In Italia tutti parlano di rilanciare lo sviluppo, ma poi, quando dai talk show televisivi si scende nella realtà, si scopre che al Quarto Capitalismo (che sta soprattutto lungo l'asse Milano-Venezia) non gli fanno le strade e le altre infrastrutture che servono per commerciare efficientemente con il resto dell'Europa. Si scopre che mentre in tutta Europa (e nel mondo) si sta correndo per dare a tutti la banda larga (cioè l'autostrada informatica), qui da noi si va avanti poco alla volta, affidandosi più che altro a regioni e comuni che fanno quel poco che possono (in molti casi niente addirittura). E gli artigiani sono trat-

tati come abbiamo appena visto. Impiegano due anni per incassare un assegno, tempi biblici per incassare una fattura dalla pubblica amministrazione e, se per caso incappano nel fallimento di una loro controparte o se devono licenziare un dipendente, possono accendere ceri al santo locale perché nessuna giustizia arriverà loro su questa terra. Meglio "arrangiarsi" da soli. Si scopre, leggendo con cura questo dossier della Confartigianato, che in Italia, forse, "politica industriale" dovrebbe voler dire, tanto per cominciare, fare esattamente quello che si fa nel resto dell'Europa. Niente di più e niente di meno. Sarebbe già una rivoluzione.

Giuseppe Turani

Infrastrutture - Dal Metrobus di Brescia all'autostrada Catania-Augusta: «Ritardi dovuti a burocrazie e procedure sbagliate»

Tracciare una strada? Servono 6 anni

ROMA — A Cuba era in corso lo storico incontro fra Giovanni Paolo secondo e Fidel Castro. Negli Stati Uniti stava per uscire il capolavoro di Stephen Spielberg *Salvate il soldato Ryan*. Mentre a Roma, nello stesso momento, i responsabili della Fiat engineering firmavano il contratto per eseguire la progettazione dell'autostrada Catania-Augusta. Era il 22 gennaio 1998, dieci anni fa: era insediato il primo governo di Romano Prodi. Da allora, soltanto per aprire i cantieri, il 24 febbraio 2005, ci sono voluti 2.590 giorni. Tre mesi per ognuno dei quaranta chilometri che compongono il breve tratto autostradale. E che dire del Metrobus, la metropolitana leggera di Brescia? Lo studio di fattibilità risale addirittura al primo giugno del 1986: primo governo di Bettino Craxi. Per arrivare al progetto preliminare, ma soltanto del primo lotto, sono trascorsi tredici anni esatti. Ora i lavori sono in corso e l'opera potrebbe essere pronta il primo novembre del 2011: a un quarto di secolo di distanza dall'avvio dell'opera. E non è molto diverso per altre opere, come il porto di Civitavecchia o il Passante di Mestre. Situazioni che fanno letteralmente cadere le braccia, perché dimostrano come la lentezza della realizzazione delle opere pubbliche in Italia denunciata da una recente inchiesta del Corriere,

spesso dipenda da insuperabili colli di bottiglia piazzati a monte dell'apertura dei cantieri. Il rapporto (ancora inedito) sulle infrastrutture italiane che l'Associazione dei costruttori ha messo a punto con Ecosfera analizzando le procedure di 196 opere pubbliche, contiene numeri sconcertanti. Per progettare un'opera di importo superiore a 50 milioni, come un breve tratto di strada o la banchina di un grande porto, ci vogliono in media 2.137 giorni. Poco meno di sei anni, così suddivisi: un anno e cinque mesi per il preliminare, due anni e 11 mesi per il progetto definitivo, un anno e tre mesi per l'esecutivo. Ma chi pensa che per opere più piccole sia tutta un'altra musica si sbaglia di grosso. La fase di progettazione per opere di importo inferiore a 50 milioni di euro è di 1.591 giorni, quattro anni e mezzo. Colpa degli ingegneri? Il rapporto dell'associazione presieduta da Paolo Buzzetti denuncia soprattutto ritardi burocratici e procedurali, come i tempi per la Conferenza dei servizi sul progetto definitivo, quando non le difficoltà nel reperimento dei finanziamenti. Il bello è che neppure con le procedure della legge obiettivo, uno dei primi provvedimenti varati dal governo Berlusconi nel 2001, c'è stata una svolta radicale. La tempistica per le prime due fasi progettuali, quella del preliminare e del definitivo, si è ridotta

da quattro anni a tre anni e sette mesi. Ma non è finita qui. Perché dopo la progettazione c'è la fase del bando di gara. Per prepararlo passano anche 188 giorni. Con il paradosso che ci vuole più tempo per le opere più piccole. Per non parlare della durata delle gare d'appalto. Il rapporto Ance-Ecosfera l'ha quantificata mediamente in un anno e due mesi per gli interventi che presuppongono una spesa superiore a 50 milioni di euro. Lumaca più lenta delle altre lumache, secondo il documento, è l'Anas, che «con una durata fino a 463 giorni per le gare di importo maggiore», impiegherebbe molto di più rispetto ad altri «enti appaltanti» come le Ferrovie: 291 giorni. Una volta assegnato l'appalto, sarebbe logico pensare che si possa finalmente partire. Invece no: c'è ancora la fase della consegna dei lavori. Altri 97 giorni per le opere più piccole e «soltanto» 71 per quelle di dimensioni maggiori. A quel punto il Calvario sarebbe da considerarsi finito. Se non ci si mettessero anche i ritardi nella realizzazione dei lavori. Per le 79 opere ultimate delle 196 che hanno costituito il campione dell'indagine, c'è stato un ritardo accumulato nella fase del cantiere pari a 292 giorni in media: il 43,2% del tempo contrattuale. Tutto questo a causa delle varianti in corso d'opera che hanno colpito soprattutto le opere stradali

e ferroviarie di importo più modesto. I lavori «minori» dell'Anas e delle Ferrovie, in particolare, hanno accusato un ritardo rispettivamente del 61% e del 47,2% rispetto ai tempi contrattuali. Dire che la responsabilità di questa situazione sia tutta quanta della pubblica amministrazione o degli «enti appaltanti» sarebbe forse ingeneroso. Anche perché le perizie di variante spesso sono il sistema grazie al quale le imprese riescono a recuperare i ribassi eccessivi con cui si sono aggiudicate l'opera. E questo lo fanno anche le pietre. Adesso i costruttori dicono che è arrivato il momento di «disincentivare atteggiamenti sleali da parte delle imprese nella fase realizzativa e premiare comportamenti d'ecceellenza». Affermando che «l'unico modo per premiare la serietà delle imprese nelle fasi di gara e nella successiva realizzazione è introdurre criteri che sappiano valorizzare la reputazione basata sulle prestazioni passate della stessa impresa». Una specie di bollino di credibilità che dovrebbe essere utilizzato per selezionare le imprese da invitare alle gare o addirittura per decidere l'aggiudicazione dell'opera. Sempre che anche per questo non si debbano aspettare le Calende greche.

Sergio Rizzo

CORERIERE ECONOMIA — pag.15

Privilegiare le donne lavoratrici a basso reddito o limare gli straordinari?

Quali tasse tagliare

Le scelte di politica fiscale annunciate da destra e sinistra produrrebbero effetti diversi partendo da un principio comune

I programmi elettorali di centrodestra e centrosinistra sono molto simili, tanto che i due maggiori partiti si accusano vicendevolmente di plagio. Eppure, a guardare in profondità emergono delle differenze importanti. Entrambi i programmi mettono in primo piano la necessità di rilanciare la crescita attraverso la diminuzione delle tasse, ma i beneficiari di tali riduzioni sono assai diversi. Si può ridurre le tasse agendo sui redditi bassi oppure cancellando l'Ici sulla prima casa, o ancora abbassando le aliquote Irpef sui redditi alti, o infine detassando gli straordinari o la parte di salario che viene concordata dalla contrattazione integrativa. Consideriamo un caso che a noi sembra il più macroscopico: il programma del centrosinistra prevede anche riduzioni fiscali a favore delle donne lavoratrici a basso reddito, mentre il programma del centrodestra punta decisamente su sgravi a favore di lavoratori che fanno gli straordinari. Secondo i dati dell'ultima indagine campionaria sui redditi delle famiglie svolta dalla Banca d'Italia, relativa al 2006, le ore totali di straordinario svolte in un anno in Italia sono circa un miliardo (circa un'ora in media

a settimana per ciascun lavoratore dipendente) e producono un reddito complessivo netto pari a circa 10 miliardi di euro. Gli straordinari sono in prevalenza svolti da uomini: il 36 per cento dei dipendenti uomini effettua almeno un'ora di straordinario alla settimana, contro il 25 per cento delle donne. Sono inoltre molto più frequenti nelle grandi imprese del nord. Solo il 16 per cento degli occupati in aziende fino a 4 addetti fa straordinari, contro il 42 per cento di chi lavora in imprese con oltre 500 addetti. Inoltre, il 36 per cento dei lavoratori residenti al nord fa straordinari, contro il 30 per cento del centro e solo il 21 per cento del sud. Adesso gli straordinari sono tassati all'aliquota marginale del contribuente. Se assumiamo per semplicità una aliquota marginale del 38 per cento, e supponiamo che solo metà degli straordinari sia dichiarata al fisco, una misura di defiscalizzazione degli straordinari dal regime Irpef attuale all'aliquota fissa del 10 per cento costerebbe circa 2,3 miliardi di euro. Allo stesso costo si possono dare circa 500 euro all'anno a tutte le famiglie (circa 4,6 milioni) in cui siano presenti donne che hanno figli e che lavorano.

Se poi si volesse riservare il beneficio solo ai nuclei con reddito medio-basso, il trasferimento unitario sarebbe ovviamente più alto. Allo stato delle cose, fotografando la situazione esistente e considerando solo fattori distributivi, il centrodestra favorisce lavoratori uomini del manifatturiero delle aziende del nord e con reddito medio-alto, il centro sinistra favorisce le giovani donne del sud con figli e reddito basso. Per riequilibrare gli effetti distributivi di genere e territorio il centrosinistra propone la detassazione del salario da contrattazione integrativa: i beneficiari di tale misura sarebbero prevalentemente del nord e delle medie e grandi imprese. Fin qui le considerazioni di carattere distributivo. E le implicazioni per la crescita? L'argomento in favore della detassazione degli straordinari sostiene che allo stato delle cose molta parte degli straordinari sono fatti in nero e tale misura andrebbe a favore delle piccole imprese. Non è del tutto chiaro però perché mai un'impresa che evade del tutto il fisco sugli straordinari dovrebbe essere indotta a dichiararli per pagare il 10 per cento di tasse. È poi noto che una tassa minore sugli straordinari

potrebbe costituire un incentivo all'evasione, perché sarebbe conveniente dichiarare come straordinario quel che in realtà non lo è. La misura sarebbe presa ad esempio da un analogo provvedimento adottato in Francia; ricordiamoci però che in Francia la detassazione degli straordinari è il modo con cui si pone rimedio alla legge sulle 35 ore senza abrogarla formalmente. I francesi hanno il problema di aumentare le ore lavorate, noi caso mai abbiamo un problema di aumentare la produttività per ora lavorata, cosa che non è detto che lo straordinario faccia (la produttività marginale dovrebbe essere più alta per chi lavora poche ore piuttosto che per chi lavora molte ore). D'altra parte, l'argomento a favore degli incentivi alle donne che lavorano è noto: l'Italia ha un tasso di occupazione femminile molto basso mentre quello maschile è in media europea. Al di là di considerazioni distributive, gli spazi per un incremento della crescita sembrano essere concentrati tra le donne che non hanno un'occupazione. Detassare gli straordinari, inoltre, andrebbe proprio nella direzione di incentivare gli uomini a lavorare ancora di più, inducendo le donne a

31/03/2008

ridurre, non ad aumentare, occorre che la moglie stia prio nella direzione opposta che tutti, almeno a parole, la propria offerta di lavoro: più tempo a casa per prov- a quella dell'aumento della auspicano. se al marito conviene rima- vedere alla cura dei figli. partecipazione lavorativa e nere a lavorare più a lungo, Insomma, si andrebbe pro- dell'autonomia delle donne

Massimo Baldini

INTERVENTI

«In house» e società miste

La prima adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2008 si è occupata dello spinosissimo problema del cosiddetto in house providing, istituto giuridico che ormai da qualche anno contribuisce a rendere ancor più complesso il quadro della riforma dei servizi pubblici locali. In house providing è il nome attribuito in sede comunitaria all'affidamento diretto senza gara di servizi pubblici a società di capitali sulle quali la pubblica amministrazione detenga un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico titolare del controllo. La Corte di giustizia Ue ha più volte ribadito che l'in house providing deve essere utilizzato soltanto in casi eccezionali ed entro limiti ben precisi dal momento che un abuso nell'utilizzazione di tale istituto, oltre a contravvenire a specifiche direttive comunitarie, costituisce anche una violazione di alcuni principi fondamentali stabiliti dai Trattati come quello della tutela della concorrenza, di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Nonostante le precise indicazioni contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia, il legislatore italiano, non solo ha sviluppato la tendenza ad ampliare l'utilizzo dell'in house providing nei più diversi casi di affidamento a società a capitale interamente pubblico, ma ha addirittura

esteso l'applicazione dell'affidamento senza gara anche nei confronti di società miste a capitale pubblico/privato a maggioranza pubblica, ponendo come unica condizione che il socio privato venisse scelto mediante gara. Così anche l'ormai famoso disegno di legge Lanzillotta sulla privatizzazione dei servizi pubblici locali continua a prevedere, accanto al sistema dell'affidamento mediante gara e a quello diretto a società interamente pubblica, una forma di affidamento senza gara a società a capitale misto pubblico/privato a condizione che il socio privato sia scelto con procedura di evidenza pubblica. Ma vediamo più in dettaglio cosa ha stabilito l'adunanza plenaria in materia di in house providing. In primo luogo è opportuno ricordare che vi è una differenza sostanziale tra il fenomeno della società mista e quello dell'in house providing. E il giudice amministrativo ha evidenziato come il ricorso alla società mista possa prestarsi ad abusi «avendo spesso costituito un espediente per aggirare la regola dell'affidamento dei servizi sulla base di una procedura competitiva». La decisione del Consiglio di Stato, pur riconoscendo che «in mancanza di indicazioni precise da parte della normativa e della giurisprudenza comunitaria, non sia elaborabile una soluzione univoca o un modello definitivo», costituisce senza dubbio un ulteriore

passo avanti verso il superamento di qualsiasi forma di affidamento diretto senza gara di un servizio pubblico a una società mista pubblico/privato. L'adunanza plenaria, infatti, ha ribadito «che il sistema dell'affidamento diretto, in primo luogo, costituisce eccezione di stretta interpretazione al sistema ordinario delle gare; e, in secondo luogo, deve rispondere a ben precisi presupposti, in assenza dei quali l'affidamento è idoneo a turbare la par condicio e quindi a violare il Trattato (e le direttive)». Così sembra che si possa finalmente porre un freno all'esperienza fallimentare delle società miste che, in special modo nel nostro paese, hanno dato pessima prova di sé. L'utilizzo di società miste, infatti, pur essendo stato favorevolmente considerato in ambito comunitario poiché, in astratto, potrebbe permettere forme di cooperazione virtuosa tra le autorità pubbliche e il mondo delle imprese, è stato drasticamente ridimensionato dalla Corte di giustizia che ha rilevato numerose violazioni della disciplina comunitaria volte a piegare l'istituto a fini privatistici. La gestione dei servizi attraverso società miste ha dato prova, nella maggior parte dei casi, di non costituire una gestione nell'interesse pubblico. Così nella sua decisione l'adunanza plenaria sottolinea come non vada condivisa l'equiparazione — a determinate condizioni — tra gara per l'affidamento del ser-

vizio e gara per la scelta del socio privato. Non va dimenticato, infatti, che la società mista, non è un caso di in house ma è espressione del cosiddetto partenariato pubblico privato. Giustificando l'affidamento diretto a società mista si paventa, in sostanza, il rischio di dar luogo ad interpretazioni praeter legem che non potrebbero essere avallate dalla Corte di Giustizia. Ciò anche in considerazione della natura «ibrida» delle società miste composte da una parte pubblica, che persegue interessi di natura pubblica, e da una parte privata che, al contrario, indipendentemente dalla quantità di capitale posseduto e dalla durata dell'affidamento, persegue obiettivi di natura diversa volti unicamente alla produzione di profitti. Si aggiunga, infine, che lo strumento della società mista laddove applicato nella regione Campania ha determinato, il più delle volte, un aumento degli sprechi e un peggioramento dei servizi generando ulteriori costi per la parte pubblica. Della recente decisione del Consiglio di Stato dovrà senz'altro tener conto il prossimo Parlamento, soprattutto nel caso in cui la maggioranza dei partiti intenda effettivamente mantenere la comune promessa elettorale di fornire ai cittadini migliori servizi pubblici a costi più bassi.

Sergio Marotta

L'ANALISI

Svegliare lo Stato dal lungo sonno

Ormai quotidianamente la cronaca registra incidenti stradali mortali a causa di automobilisti ubriachi o drogati. Bambini che attendono l'autobus per andare a scuola, passanti che attraversano sulle strisce, giovani o anziani che passeggiano o stanno rientrando sotto casa, d'un tratto sono travolti e perdono la vita. Questo accade su strade urbane. Sulle autostrade si verificano ecatombi, talora con decine di vittime, tra morti e feriti. È tempo che lo Stato si svegli dal lungo sonno su uno dei compiti che i teorici della legittimazione della sua nascita hanno individuato nella garanzia della vita dei cittadini. Si muore sul lavoro, si muore sulle strade, si muore nei droga party, si muore per scontri tra opposte tifoserie. Certo, i privati si danno la morte anche per motivi personali, mentre rubano, rapinano,

sequestrano o odiano familiari o vicini. La casistica del come e perché e chi si uccide è infinita. Ma questa seconda serie ha delle ragioni che si dipanano nell'immaginario collettivo giudiziario. Chi commette un delitto di sangue sa di dover pagare il suo prezzo alla giustizia. Quando si tratta invece di incidenti, tutto evapora in buoni propositi di prevenzione o in sanzioni repressive di sconcertante mitezza. Il controllo dell'alcol fuori misura di stupefacenti ingurgitati non può essere generalizzato su tutti coloro che si mettono al volante, ma quando si accertasse quello stato come causa dell'evento, la sanzione dovrebbe togliere per sempre ad un tanto pericoloso irresponsabile la guida di una macchina. Occorre però provvedere anche alle macchine. Quale ipocrisia governa i limiti di velocità, quando si fabbricano motori

che sviluppano velocità da circuiti di gara, non certo per viaggiare in sicurezza su autostrade e strade di traffico comune? Ma quale partito al potere avrà la forza di imporre ragionevolezza alla strapotente industria automobilistica? Si aggiunga poi che le miriadi di automobilisti non sono autisti di professione, se non in minima parte, e dunque impreparati nel fronteggiare emergenze sulla strada. Soprattutto nei grandi esodi, lo Stato dovrebbe sentirsi responsabile per le sue popolazioni su quattro e due ruote, abbandonate al caso, che potrà essere benigno o crudele. Il controllo del traffico, in altri Paesi europei, è visibilmente esercitato sulla strada e dal cielo con mezzi aerei, con un effetto di prevenzione che non è sviluppato dai soli rilevatori elettronici, come da noi. È vero che una educazione a non uccidere non può essere affidata solo

allo Stato. Dalla fine del XVIII secolo si è andato illanguidendo quel modello di Stato sollecito custode dei costumi dei cittadini, a mano a mano che allo Stato si è progressivamente negata la professione di qualsiasi morale, un tempo religiosa e successivamente secolare. Oggi si predica e si pratica il criterio di piena cittadinanza di morali plurime, se non tante quante sono i singoli individui. Ma se indughiamo sul solo «non uccidere», un nucleo morale comune e universale riusciamo a vederlo. Finora è solo la religione a chiamare peccato uccidere con l'automobile. Lo Stato è bene che non s'inoltri nell'interno delle coscienze. La religione può farlo. Continueremo a riderne?

Francesco Paolo Casavola

L'INTERVENTO

Onore al merito

C'è un deficit peggiore di quello economico in questo Paese: il deficit di meritocrazia. Ci avete fatto caso? Il top manager viene strapagato anche se distrugge il valore dell'azienda. Il giudice fa carriera anche se sbaglia clamorosamente le sentenze. L'impiegato fannullone ruba lo stipendio al suo vicino di scrivania che meriterebbe di essere pagato meglio. E tutti noi siamo quasi rassegnati al fatto che questa ormai sia una Repubblica fondata sul piloro: non conta quel che si lavora, conta quel che si è in grado di digerire. Cioè, ormai, praticamente tutto. È possibile che un giudice ci metta otto anni per scrivere una sentenza? Ed è possibile che, nonostante questa sua mancanza permetta ai boss mafiosi di andare a spasso liberi, la carriera del suddetto magistrato continui imperterrita? È possibile che un professore possa accumulare in un paio d'anni 709 giorni di assenza immotivi, conservando il suo posto in cattedra? È possibile che su 47 insegnanti condannati per reati di natura sessuale, anche su minori di 14 anni, la metà continui ad andare regolarmente a scuola e a prendere regolarmente lo stipendio? E i top manager? Stesso discorso, anche per loro. Alcuni guadagnano fino a 19mila euro

al giorno. Al giorno, si badi bene. Un insulto alla miseria? Forse. Ma sarebbe pure giusto, se questi manager producessero benefici per la loro azienda, per i risparmiatori e di conseguenza per il Paese. Il vero scandalo italiano è che invece le retribuzioni sono pressoché slegate dai risultati. E la dimostrazione è che mentre le società quotate crollano in Borsa, chi le amministra diventa ricco. Telecom docet: il titolo vacilla, i responsabili del disastro incassano (buonuscita compresa) 37 milioni di euro in un anno, che significa all'incirca 100mila euro per ogni giorno lavorato. Ecco forse

bisogna dire basta a tutto ciò. Si parla tanto di casta della politica: ma quella dei «senza merito» non è anche peggio? E allora vorremmo buttare in mezzo a questa stanca campagna elettorale tre parole che forse sono davvero di centrodestra: onore al merito. Proviamoci, almeno. In Germania hanno appena preso una decisione molto interessante: chi lavora male (cioè con standard di un terzo inferiori rispetto ai suoi colleghi) viene licenziato. Non è forse un provvedimento da studiare? Si potrebbe cominciare da qui. Contro gli indegni. Per il lavoro. E anche un po' per il piloro.

Mario Giordano

IL GIORNALE – pag.2**DIPENDENTI PUBBLICI IMPUNITI****Il prof dei record: assente da scuola per 709 giorni**

«**C**he faccio degli altri venti giorni di malattia, glieli regalo?». L'insegnante è arrivata a fine anno con soltanto dieci giorni di malattia alle spalle ma, come gli altri dipendenti pubblici, ne ha trenta a disposizione. Sottrazione, il conto è facile: «Ne ho venti che mi avanzano». La domanda ricade sulla collega attonita: quella che ha raccontato la storia a Pietro Ichino, uno dei tanti episodi e ritratti dei suoi *Nullafacenti*. Sostantivo che si applica ai dipendenti pubblici quasi per istinto, e che trascina con sé anche il rovescio della medaglia: fra scartoffie, scrivanie, corsie, aule e uffici labirintici dove l'impunità è considerata normale, il merito è un optional. Cioè, che tu ce l'abbia o no, fa lo stes-

so: riceverai comunque il premio di produzione, la promozione, lo scarto. Dal 2003 al 2005, per esempio, uno statale su tre ha fatto carriera e, in cinque anni, gli stipendi medi dei dipendenti pubblici sono aumentati del 13 per cento. La pialla che parifica chi fa e chi non fa è una garanzia (per i secondi) e una frustrazione (per i primi). È quella che conosce bene il verbo reintegrare e frequenta poco l'opposto licenziare. Che tollera, per i 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici, mi tasso medio di assenteismo del 20,1 per cento. I furbetti del cartellino la fanno quasi sempre franca, come i dipendenti dell'ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia: dodici fra medici e infermieri che passavano la

giornata fra palestra, negozio di proprietà e jogging e che non solo sono tornati al lavoro sei mesi dopo la denuncia, ma hanno pure fatto causa per mobbing. E, nelle statistiche sugli statali, i dipendenti della sanità non detengono neanche il primato per il numero di giornate fuori ufficio: tra ferie, permessi, scioperi e malattie rimangono a casa 58 giorni l'anno, ma gli impiegati degli enti pubblici non economici arrivano a 69 (metà per malattia). La scuola vanta un *recordman* dell'assenteismo. Il professor M., una carriera ventennale da fantasma che culmina nel 2002-2004, quando accumula 709 giorni di assenza dall'istituto tecnico milanese Moreschi: ufficialmente per artrosi cervicale, praticamente nella sua

casa a Patti Marina, provincia di Messina. Ora è stato condannato a pagare 50mila euro al ministero. Le prese di posizione fanno scalpore: l'anno scorso la provincia di Bolzano è stata acclamata capitale del rigore perché ha cacciato quattro impiegati lavativi, con una valanga di critiche dai sindacati. E due erano in prova. Ma il licenziamento impossibile non grazia soltanto i fannulloni: nel 2006 è stato calcolato che, su 47 insegnanti e dipendenti scolastici condannati per reati di natura sessuale anche su minori di 14 anni, la metà ha conservato il posto. Numeri che fanno impallidire, non solo la meritocrazia.

Eleonora Barbieri

PRONUNCIAMENTO RIVOLUZIONARIO**Ma in Germania si può licenziare chi non produce**

Il Tribunale federale del lavoro: il dipendente che rende un terzo in meno dei colleghi va allontanato

Metodo, preparazione, operosità. Un tempo, almeno. Il mito del lavoratore tedesco, orgoglio di Germania, si è un po' appannato negli anni. «Mansionari» e burocrazia hanno saldamente preso il sopravvento in uffici e fabbriche dalle Alpi al Mare del Nord. Ora però le cose potrebbero cambiare. Merito dei tribunali, che sembrano aver riscoperto merito ed etica del lavoro. La sentenza che in molti considerano una svolta è di poche settimane fa ed è stata pronunciata dal Tribunale federale del lavoro, una sorta di Corte di Cassazione in tema di conflitti sindacali. Il principio enunciato suona quasi rivoluzionario: chi lavora male, o non lavora affatto, non merita lo stipendio. La decisione dei magistrati parte dalla denuncia di una casa di spedizioni. La società aveva licenziato un dipendente che commetteva il triplo degli errori dei suoi colleghi. Una prima lettera di ammonizione non aveva avuto effetto. Una seconda nemmeno. Da anni la per-

centuale di sbagli del dipendente nel mirino rimaneva costante. Sempre drammaticamente più alta di quella dei suoi compagni di lavoro. Alla fine la società aveva deciso di passare ad estremi rimedi. Decisione del tutto giustificata, ha sentenziato il Tribunale federale del lavoro. Le aziende non fanno beneficenza: se la prestazione di lavoro di un dipendente si mantiene per lunghi periodi di tempo inferiore di almeno un terzo rispetto a quella fornita dagli altri lavoratori il licen-

ziamento è giustificato. C'è qualche condizione da tenere presente, ha avvertito il Tribunale. Una tra tutte: il gruppo di lavoratori preso come paragone deve essere omogeneo. Non si può, per esempio, paragonare la forza fisica di un sessantenne con quella di colleghi ventenni. Detto questo, la regola è stabilita. E nelle aziende tedesche si prepara l'addio a fannulloni e perditempo.

IL SECOLO XIX – pag.11**COSTI DELLA POLITICA****Se l'indennità dei parlamentari è fuorilegge**

I punti dei programmi elettorali dei partiti sono un po' come le ciliegie: l'uno tira l'altro. Con il risultato che a torto o a ragione si parla spesso di programmi fotocopia. Se poi si aggiunge che il vento dell'antipolitica spira sempre più forte, allora tutto si spiega. Si spiega, tanto per cominciare, perché le indennità parlamentari sono state messe sul banco degli imputati. Il primo a tuonare è stato Walter Veltroni, che ha detto: "Non è possibile che l'Italia sia il Paese con i salari meno elevati e gli stipendi dei parlamentari più alti". Pier Ferdinando Casini, a sua volta, vede con favore una graduale riduzione degli emolumenti dei rappresentanti del popolo. E Daniela Santanchè, per non essere da meno, ha fatto di più: ha proposto che l'indennità sia ridotta a soli 1.200 euro mensili, legandola allo stipendio medio dei lavoratori italiani. Si potrebbe obiettare che l'Italia è il Paese dove pullulano i Padre Zappata, cioè coloro che predicano bene e razzolano male. Già, perché proprio adesso costoro ostentano propositi tanto virtuosi quando finora non se ne sono stati su Marte ma sulla

breccia da un considerevole numero di anni. Così come si potrebbe obiettare che, come sindaco di Roma, Veltroni non è andato avanti a pane e acqua. Al contrario, ha goduto di uno stipendio che, a detta del leghista Roberto Calderoli, è il più alto d'Italia tra i primi cittadini. Il guaio è che, come gli esami di Eduardo, le polemiche sono destinate a non finire mai. E allora asteniamocene e veniamo al sodo. È un fatto che siamo passati dalle stalle alle stelle. L'articolo 50 dello Statuto albertino stabiliva che "Le funzioni di senatore e di deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità". E vani furono i tentativi di abrogare detta disposizione. Ebbe migliore fortuna invece la solita soluzione all'italiana. La legge 30 giugno 1912, n. 665, aggirò la norma statutaria prevedendo (se non è zuppa è pan bagnato) un rimborso spese per i deputati del quale in seguito beneficiarono pure i senatori. A differenza dello Statuto albertino, la Costituzione italiana si è regolata altrimenti. E non poteva essere diversamente, tenuto conto che al suffragio universale maschile concesso nel 1912 si è ag-

giunto nell'immediato dopoguerra anche quello femminile. Così l'articolo 69 prevede che "I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge". Il guaio è che tutto è a posto e nulla in ordine. Difatti la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, stabilisce che l'indennità (l'indennità, si noti, al singolare), costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, è determinata dagli Uffici di presidenza delle due Camere in misura tale che non superi il dodicesimo del complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione. E oggi assomma a 5.486,58 euro al netto delle trattenute. La predetta legge prevede altresì che ai membri del Parlamento sia corrisposta una diaria, sempre determinata dagli Uffici di presidenza, sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese e parametrata all'indennità di missione giornaliera prevista per i suddetti magistrati. A conti fatti, 4.003,11 euro, salvo la trattenuta di 206,58 euro per ogni giorno di assenza. Tali dati riguardano la Camera e sono grosso

modo analoghi a quelli del Senato. Grazie a questo geniale aggancio, indennità e diaria possono crescere di continuo senza dare troppo nell'occhio. Ma ciò che è più grave è che all'indennità al singolare, prevista espressamente dalla Costituzione e dalle leggi di attuazione, si sono aggiunte tutta una serie di indennità deliberate, bontà loro, dai sudodati Uffici di presidenza delle due Camere. Così, tra annessi e connessi, l'indennità è cresciuta a dismisura. E le Camere, come case di vetro, lasciano parecchio a desiderare. Perché una legge, bene o male, è sotto gli occhi di tutti. Mentre le delibere degli Uffici di presidenza finiscono nel "Bollettino degli organi collegiali". Che, diciamocela tutta, non è il massimo della pubblicità. E poi sono riportate in guisa tale che talora neppure gli addetti ai lavori ci si raccapezzano più di tanto. Chiediamo forse la luna se ci permettiamo di auspicare una indennità onnicomprensiva fissata per legge?

Paolo Armario

INTERVIENE BRUXELLES**Multati al contrattacco contro i "vigili elettronici"**

La voce dei "tartassati" d'Italia, le migliaia di vittime del vigile elettronico, è arrivata a Bruxelles. Dopo le inchieste aperte da quattro Procure (Milano, Verona, Vicenza e Livorno) culminate col sequestro di alcuni apparecchi installati per controllare i semafori, anche la Commissione europea, attivata dal vicepresidente Luigi Cocilovo, vuol vederci chiaro sulla controversa vicenda dei T-Red, Photored e più in generale dei dispositivi elettronici che rilevano infrazioni semaforiche o dei limiti di velocità. All'esame ci sono soprattutto le procedure per l'assegnazione degli appalti che, nella maggioranza dei casi, avvengono per trattativa privata. La direttiva comunitaria sugli appalti di pubblica fornitura (n. 2004/18/CE) prevede una gara di evidenza pubblica quando vengono superati determinati importi, 210 mila euro. Secondo la ventina di comitati spontanei di cittadini che si ritengono ingiustamente «gabellati» dagli enti locali, riuniti ieri per la prima volta a Parma per dar vita a un coordinamento nazionale, sarebbero davvero poche le amministrazioni in regola. Troppo ingombranti le ombre e i dubbi, se le aziende appaltatrici incassano il 30% di ogni multa...

L'ok dei delegati di Sibaritide e Pollino

Le aspiranti province hanno deciso di adire la Corte di Giustizia

SIBARI - Le aspiranti province ricorrono alla Corte di Giustizia europea contro il Governo italiano. Continua con un clamoroso annuncio la rincorsa al decentramento amministrativo. La decisione di adire la massima autorità giurisdizionale continentale è stata infatti adottata a Melfi dagli amministratori locali e dai rappresentanti dei comitati popolari che in tutta Italia perseguono l'obiettivo dell'istituzione di nuove province. All'incontro hanno partecipato anche i delegati del comitato popolare che da sempre si batte per la provincia della

Sibaritide e del Pollino, con capoluogo Sibari. "La riunione - informano gli organizzatori dell'evento - è servita per fissare un'agenda di interventi da porre in essere subito dopo le elezioni di aprile". Tra le tante iniziative in cantiere, "la presentazione di un ricorso alla Corte di Giustizia europea contro il Governo italiano che, nonostante l'approvazione di una risoluzione pro-province da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato, non ha mai dato seguito all'impegno assunto". Gli amministratori dei comuni interes-

sati, d'intesa con gli stessi comitati popolari, hanno inoltre convenuto di organizzare, sempre a Melfi, nel mese di ottobre, un convegno nazionale sul tema del decentramento ed una raccolta di firme, a sostegno della causa comune, tra le popolazioni dei territori che aspirano a divenire province. È stata altresì accolta all'unanimità, si fa sapere, la proposta del sindaco della cittadina lucana, Ernesto Navazio, a difesa dell'istituzione delle nuove province, ipotesi pure avversata, in maniera trasversale, da larga parte del mondo politico.

"Le province - si afferma nel documento finale redatto al termine dell'appuntamento melfese - rappresentano un tessuto vivo e capillare di responsabilità di governo locale presenti in tutto il Paese, che hanno radici antiche e che insieme ai comuni riflettono la trama ed il volto di un Paese molto articolato al proprio interno. Per questo motivo, ne va salvaguardata l'esistenza, nel rispetto del dettato costituzionale". Gianpaolo Iacobini